

Serie Ordinaria - Mercoledì 23 novembre 2016



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 193 del 18 novembre 2016

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5784 al n. 5838) . . . . .	2
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5839 al n. 5843) . . . . .	4
Ulteriore provvedimento approvato - Deliberazione approvata (n. 5844) . . . . .	4

#### Delibera Giunta regionale 18 novembre 2016 - n. X/5806

Determinazioni in ordine all'attivazione, rafforzamento e stabilizzazione delle azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari ai sensi dell'art. 6 della l.r. 28/2004 . . . . .	5
---	---

#### Delibera Giunta regionale 18 novembre 2016 - n. X/5823

Fiume Adda - Impianto idroelettrico «Grosio» - Concessionario A2A s.p.a. - Applicazione dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico . . . . .	19
--	----

#### Delibera Giunta regionale 18 novembre 2016 - n. X/5825

Indirizzi ai comuni per favorire il contenimento dei costi di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici civili, a favore soprattutto delle fasce deboli della popolazione . . . . .	21
--	----

#### Delibera Giunta regionale 18 novembre 2016 - n. X/5830

Nomina della commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 4, comma 2 - D.g.r. 5001/2016, ALL. L) . . . . .	25
--	----

#### Delibera Giunta regionale 18 novembre 2016 - n. X/5841

Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - L.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2 . . . . .	27
--	----

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 21 novembre 2016 - n. 11929

Integrazione della graduatoria relativa ai progetti per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di 1° livello ai sensi dell'art.43 d.lgs.81/2015, approvata con decreto 11198/2016 . . . . .	38
--	----

#### D.G. Welfare

##### Decreto dirigente unità organizzativa 17 novembre 2016 - n. 11778

Approvazione della graduatoria relativa al bando per l'individuazione di un soggetto terzo che utilizzi l'Evidence to Decision (ETD) Framework per lo svolgimento di un'istruttoria completa su determinati vaccini - D.g.r. n. X/4850 del 17 dicembre 2015, di cui al d.d.u.o. n. 5797 del 21 giugno 2016 e contestuale affidamento del progetto all'Università degli Studi di Milano . . . . .	41
--	----

#### D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

##### Decreto dirigente unità organizzativa 21 novembre 2016 - n. 11960

Modalità attuative per la presentazione delle istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari - Attivazione prima fase . . . . .	44
--	----

#### D.G. Università, ricerca e open innovation

##### Decreto dirigente struttura 18 novembre 2016 - n. 11901

POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3. CALL per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla dgr n. 5245 del 31 maggio 2016 così come precisate con dgr n. 5371 del 5 luglio 2016: accoglimento richiesta del capofila del partenariato gft italia srl di riapertura temporanea della piattaforma siage per completare la presentazione della domanda (ID n. 240497) a valere sulla CALL . . . . .	58
--	----

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Seduta di Giunta regionale n. 193 del 18 novembre 2016**  
**Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5784 al n. 5838)**

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

**AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI**  
**(Relatore il Presidente Maroni)**

**5784** - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA»

**5785** - DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE CAPAC (CENTRO ADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO) - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

**5786** - NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MINOPRIO, IN SOSTITUZIONE DI DIMISSIONARIO

**5787** - NOMINA DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UNO SUPPLENTE NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI MILANO - PROMOS - PROMOZIONE SVILUPPO

**DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE**  
**(Relatore l'assessore Garavaglia)**

**5788** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 (D.LGS. 118/11 - D.LGS. 126/14 - L.R. 19/12, ART. 1, CO. 4) - 31° PROVVEDIMENTO

**5789** - VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 (D.LGS. 118/11 - D.LGS. 126/14 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4 LETT. C) - 30° PROVVEDIMENTO

**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO**  
**(Relatore l'assessore Parolini)**

**5790** - REGOLAMENTO REGIONALE «DEFINIZIONE DELLA DENOMINAZIONE, DELLE CARATTERISTICHE E DEL LOGO DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI**  
**(Relatore il Presidente Maroni)**

AG02 - SEGRETERIA DI GIUNTA E RAPPORTI ISTITUZIONALI

**5791** - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO DELL'«ASILO INFANTILE ANNETTA ZANABONI», CON SEDE IN ISORELLA (BS), VIA UGONE N. 2, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, C.C. E DELL'ART. 9, COMMA 3, DEL R.R. 2/2001

**5792** - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

**5793** - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DELLE VERTENZE RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI DEGENZA ANNI 1990 E 1991 CON LE STRUTTURE SANITARIE POLICLINICO SAN DONATO S.P.A., ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA, ISTITUTO CLINICO SANT'AMBROGIO (GIÀ ISTITUTI CLINICI S. AMBROGIO E S. SIRO, ORA ISTITUTO GALEAZZI) E ISTITUTO CLINICO SAN SIRO (GIÀ ISTITUTI CLINICI S. AMBROGIO E S. SIRO, ORA ISTITUTO GALEAZZI)

**5794** - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLE SENTENZE N. 7776/16 E 7777/16, RESE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, SEZ. 1, IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO D'IMPOSTA 2011. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ALESSANDRO GIANNELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 883/16)

**5795** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 8053/2016 PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1781/2016 CONCERNENTE «CONFERMA DELLA FORMA DI GESTIONE IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI VARESE». NOMINA

DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (862/16)

**5796** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 81 DEL 14 GENNAIO 2016 CONCERNENTE IL PGT DEL COMUNE DI CANTU'. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. VIVIANA FIDANI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (616/2016)

**5797** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 1146/2016 DEL TAR LOMBARDIA CON LA QUALE È STATA RESPINTA LA DOMANDA CAUTELARE FORMULATA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER L'ANNULLAMENTO, FRA L'ALTRO, DEL DECRETO REGIONALE DEL 31 LUGLIO 2015 N. 6532 «APPROVAZIONE DEGLI ESITI DI ISTRUTTORIA E SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE» PER OTTENERE L'INCENTIVO PREVISTO DA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO E ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 844/16)

**DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE**

**(Relatore l'assessore Garavaglia)**

AM - DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

**5798** - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE»

**(Relatore il Presidente Maroni)**

AM04 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG

**5799** - INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI DI «APPENNINO LOMBARDO - OLTREPO PAVESE» E DI «ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» QUALI NUOVE AREE INTERNE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 4803/2016

**DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

**(Relatore il Vice Presidente Sala)**

U1 - DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

**5800** - AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2016-2018 DI FINLOMBARDA S.P.A., ÉUPOLIS LOMBARDIA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE E DEL PIANO STUDI E RICERCHE E LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. (APPROVATI CON D.G.R. N. X 5541 DEL 2 AGOSTO 2016)

U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

**5801** - MISURE INERENTI LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO «SOSTEGNO ED INCENTIVAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA DELLE ALER» NELL'AMBITO DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2016, N. 22 «ASSETTAMENTO AL BILANCIO 2016/2018 - I PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI»

**5802** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2016 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON D.G.R. 5448 DEL 25 LUGLIO 2016

**DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**  
**(Relatore l'assessore Aprea)**

E130 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E POLITICHE EUROPEE

**5803** - AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 2016-2018 DI EUPOLIS LOMBARDIA, DI FINLOMBARDA S.P.A., ARIFL, E LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. DI CUI ALLA D.G.R. X/5541/2016 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

**DIREZIONE GENERALE G WELFARE**  
**(Relatore l'assessore Gallera)**

G150 - EVOLUZIONE SSR, INVESTIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO

**5804** - ATTUAZIONE L.R. 23/2015: ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO INTEGRATO DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO LOMBARDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 13, L.R. 30 DICEMBRE 2009, N. 33 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ»

**5805** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E SEGUENTI - INDICAZIONI PER LA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE DEL PIANO STRAORDINARIO

**DIREZIONE GENERALE J REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE**

(Relatore l'assessore Brianza)

J101 - AZIONI E MISURE PER L'AUTONOMIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

**5806** - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTIVAZIONE, RAFFORZAMENTO E STABILIZZAZIONE DELLE AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI COORDINAMENTO DEI TEMPI E DEGLI ORARI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 28/2004

**5807** - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLE SOMME DERIVANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2013, AI SENSI DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 386

**5808** - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 11/2012 «INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA» PER GARANTIRE UN'ADEGUATA ASSISTENZA LEGALE GRATUITA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

**5809** - AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI ÈUPOLIS LOMBARDIA 2016/2018 (D.G.R. 5541/2015)

**DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE**

(Relatore l'assessore Cappellini)

L1 - DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE

**5810** - APPROVAZIONE DEL RAPPORTO SUGLI INTERVENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI (L.R. 35/1995)

**DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA**

(Relatore l'assessore Fava)

M133 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

**5811** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SPALLANZANI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1979 N. 76

**DIREZIONE GENERALE N SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI**

(Relatore l'assessore Rossi)

N130 - SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

**5812** - INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'INIZIATIVA BANDO «LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE ANNO 2016/2017: PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ DEI GIOVANI» DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5194 DEL 23 MAGGIO 2016

**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO**

(Relatore l'assessore Parolini)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

**5813** - AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 2016-2018 DI ÈUPOLIS LOMBARDIA E DI FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA D.G.R. X/5541/2016 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

O130 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI

**5814** - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL BANDO «EXPORT A TUTTOFOOD 2017»

O133 - PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

**5815** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGETTO «INCOMING BUYER PROGRAM 2016»

O134 - ATTRATTIVITÀ INTEGRATA - TURISMO, MODA E DESIGN

**5816** - CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11, COM-

MA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2015, N. 27 E PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

O135 - COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

**5817** - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE: APPROVAZIONE DEI CRITERI DEL BANDO A FAVORE DELLE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

**5818** - ULTERIORI RISORSE A FAVORE DELLE MPMI LOMBARDE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI

**DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**

(Relatore l'assessore Sorte)

S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

**5819** - CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 5 AGOSTO 2015 TRA REGIONE LOMBARDIA E CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. PER IL COLLEGAMENTO AUTOSTRADE DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E MILANO (BREBEMI), SOTTOSCRITTO IL 9 NOVEMBRE 2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO MODIFICATIVO

**5820** - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE - AGGIORNAMENTO 2016

S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

**5821** - RICONOSCIMENTO PER L'ANNO 2016 DEL CONTRIBUTO ALLA PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI PORTI DI CREMONA E DI MANTOVA VALDARO, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 30/2006 E DELL'ART. 17 DELLA L.R. 24/2014

**DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE**

(Relatore l'assessore Terzi)

T130 - RISORSE IDRICHE

**5822** - ACCORDO TERRITORIALE «VERSO IL CONTRATTO DI FIUME» PER L'AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MEDIA VALLE DEL PO - TERRITORI DEI COMUNI RIVIERASCHI DEL PIACENTINO, CREMONESE E LODIGIANO - PRESA D'ATTO DEI CONTENUTI ED ADESIONE

**5823** - FIUME ADDA - IMPIANTO IDROELETTRICO «GROSIO» - CONCESSIONARIO A2A S.P.A. - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 (DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE) IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PUBBLICA A SCOPO IDROELETTRICO

**5824** - APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'ARPA EMILIA ROMAGNA DI «SVILUPPO DI UNA ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE METODOLOGICA, IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI FINALIZZATE AL CALCOLO DEI BILANCI IDROLOGICI A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO» SOTTOSCRITTO IL 3 SETTEMBRE 2015

T131 - ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

**5825** - INDIRIZZI AI COMUNI PER FAVORIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI, A FAVORE SOPRATTUTTO DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE

**5826** - APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONNESSI ALLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA Banda Ultra Larga in Regione Lombardia

T132 - ARIA, CLIMA E PAESAGGIO

**5827** - LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI ISTITUITO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2001 N. 11 E INDICAZIONI

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

RELATIVE AL PROGRAMMA CEM DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RINDEC-2016-0000072 DEL 28 GIUGNO 2016

T138 - TUTELA AMBIENTALE

**5828** - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE D'INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONNESSE AD ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DELLA L.R. 26/03 ED INTEGRAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI APPROVATI CON D.G.R. 18 SETTEMBRE 2015, N. 4056

**5829** - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 250 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2016 (2° PROVVEDIMENTO)

**DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE**

(Relatore l'assessore Bordonali)

Y131 - SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE

**5830** - NOMINA DELLA COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE (L.R. 33/2015, ART. 4, COMMA 2 - D.G.R. 5001/2016, ALL. L)

**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTÀ METROPOLITANA**

(Relatore l'assessore Beccalossi)

Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

**5831** - COMUNE DI BORGARELLO (PV) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**5832** - CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DELLE OPERE EDILIZIE INCONGRUE PRESENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO E NEGLI AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO (ART. 4, COMMA 9, L.R. 31/2014)

**5833** - ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA «FRANCIACORTA» (ARTICOLI 20 E 21 DELLA L.R. 12/05 «LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO»)

**5834** - COMUNE DI MAGENTA (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

**5835** - MODIFICA D.G.R. N. 5427 DEL 18 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBITI OPERATIVI DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

**5836** - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'ESTATE 2016

**5837** - DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONCORSO FINANZIARIO PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO REALIZZATE DAI CONSORZI DI BONIFICA (ART. 95, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31)

**5838** - FINANZIAMENTO DI UN INTERVENTO DI COMPLETAMENTO A MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLA SP 29 DEL GAVIA, NELL'AREA DI FRANA DEL «RUINON» DI VALFURVA, NELL'AMBITO DEL «PIANO PER LA DIFESA DEL SUOLO E IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, COMO» ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE ACCERTATE A CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE DIVERSE FASI DI PIANO IN PROVINCIA DI SONDRIO. L. 102/90

**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5839 al n. 5843)**

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE CENTRALE AH ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO**

(Relatore il Presidente Maroni)

AH01 - PATRIMONIO REGIONALE E GESTIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI

**5839** - APPROVAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELL'EX CENTRO DI INCREMENTO IPPICO DI CREMA, VIA G. VERDI 16. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DEL 21 MAGGIO 2014 CON IL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO ADDA SERIO

**5840** - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI IN PALAZZO SISTEMA DA PARTE DELL'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO E PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO IN SINERGIA CON LA GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA**

(Relatore l'assessore Fava)

M132 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

**5841** - CRITERI E MODALITÀ PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICATA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B) E COMMA 2

**DIREZIONE GENERALE R UNIVERSITÀ, RICERCA E OPEN INNOVATION**

(Relatore l'assessore Del Gobbo)

R130 - PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ

**5842** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 2016-2018 DI ÉUPOLIS LOMBARDIA E FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA D.G.R. X/5541/2016

**5843** - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE - S3 DI REGIONE LOMBARDIA - PERIODO 2017-2018: APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO 'RICERCA E INNOVAZIONE' DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO DELLA LETTURA IN CHIAVE SMART CITIES AND COMMUNITIES DEI PROGRAMMI DI LAVORO E DEI LIVELLI DI COERENZA DELLA S3 PER ASSE 1

**Ulteriore provvedimento approvato - Deliberazione approvata (n. 5844)**

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE**

(Relatore l'assessore Garavaglia)

AM02 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO

**5844** - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO TRA LE AZIENDE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONALE E LA REGIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI



**D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5806**

**Determinazioni in ordine all'attivazione, rafforzamento e stabilizzazione delle azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari ai sensi dell'art. 6 della l.r. 28/2004**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, «Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città» promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;

Considerato che a seguito dell'approvazione della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, sono stati emanati quattro bandi per la concessione ai comuni di contributi finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (PTO), e che sono stati sottoscritti dieci accordi di collaborazione con i comuni in obbligo di legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme sul procedimento amministrativo», che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, che individua i Comuni quali soggetti tenuti a definire e approvare i Piani territoriali degli orari e a provvedere ai relativi atti gestionali; e gli artt. 4 e 5 della suddetta legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, che definiscono i criteri generali e le modalità per l'adozione dei Piani territoriali degli orari da parte dei Comuni;

Considerato che risultano a oggi approvati, sul territorio regionale, n. 136 Piani Territoriali degli orari, con le modalità previste dall'art. 24 (commi 1 e 6) della legge 8 marzo 2000, n. 53, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» e dall'art. 5 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28, che coinvolgono complessivamente il 41% della popolazione lombarda;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura che ha tra i suoi obiettivi specifici la promozione di politiche per il coordinamento dei tempi e degli orari delle città;

Valutata l'opportunità di promuovere la definizione e approvazione del Piano territoriale degli orari da parte di tutti i comuni lombardi che ne sono ancora sprovvisti e in particolare di quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che, ai sensi della l. 53/2000 (art. 23), hanno l'obbligo di dotarsi del Piano territoriale degli orari, secondo le modalità indicate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e secondo lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutata, inoltre, l'opportunità di rafforzare e stabilizzare le politiche temporali dei Comuni che hanno già approvato il Piano territoriale degli orari, mediante la sottoscrizione di Accordi di collaborazione per sostenere le azioni progettuali secondo le modalità indicate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e secondo lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 6 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28, che prevede che la Giunta regionale conceda ai Comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari e che individui le priorità per l'assegnazione dei contributi e le tipologie dei progetti ammissibili;

Ritenuto di individuare, ai fini dell'assegnazione dei contributi (ex articolo 6, comma 4, l.r. 28 ottobre 2004, n. 28) i seguenti atti prioritari di intervento:

- Azioni finalizzate all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi (lett. b) che coinvolgano il sistema delle imprese, con particolare attenzione alle piccole imprese, per promuovere forme di flessibilità e modalità di lavoro e servizi innovativi anche in collaborazione con i soggetti che aderiscono alle Reti territoriali di conciliazione;
- Azioni finalizzate a favorire la mobilità sostenibile verso il sistema dei servizi sanitari e sociosanitari, gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro;
- Azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità dei servizi pub-

blici e privati (decentramento dei servizi comunali, sportelli polifunzionali ecc.), anche con la messa in rete di servizi del sistema allargato della P.A.; azioni sperimentali finalizzate alla semplificazione delle procedure e dei processi di accesso ai servizi attraverso la messa in rete di servizi della pubblica amministrazione, del sistema sanitario, dell'Agenzia delle Entrate (in attuazione della d.g.r. X/5511 del 2 agosto 2016); azioni sperimentali finalizzate a facilitare i rapporti tra i cittadini e i Tribunali della Lombardia nella trasmissione di documentazione;

Valutato che possono accedere al contributo regionale i Comuni che:

- in forma singola o associata intendano adottare e approvare il Piano territoriale degli orari, come previsto dall'art. 5 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28; (Progetti tipologia A);
- in forma singola o associata che alla data di presentazione dell'istanza, siano in possesso del Piano territoriale degli orari, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28; (Progetti tipologia B);

Valutato inoltre di stabilire che:

i proponenti possono presentare una sola domanda:

- il contributo regionale per le iniziative ammesse non può superare l'80% della quota degli oneri a carico del Comune e che tale quota verrà calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa, non coperta da altre fonti di finanziamento;

Ritenuto di demandare a successivi atti della competente dirigente della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale le modalità per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi per le azioni finalizzate:

- alla definizione e approvazione dei Piani territoriali degli orari di cui all'art. 24 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e all'art. 6 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28 (progetti di tipologia A);
- al rafforzamento e stabilizzazione delle politiche temporali dei Comuni che hanno già approvato il Piano Territoriale degli orari (progetti di tipologia B);

Dato atto che le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del programma regionale ammontano a € 680.456,00 e che le stesse trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2016:

- capitolo 12.05.104.6230 per € 140.456,00;
- capitolo 12.07.104.8323 per € 540.000,00;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1) «Criteri e modalità in ordine alla presentazione di istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo di politiche di coordinamento dei tempi e degli orari», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato 2) «Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni progettuali finalizzate allo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari»;

3. di demandare a successivi atti della competente dirigente della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale le modalità per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi per le azioni finalizzate:

- alla definizione e approvazione dei Piani territoriali degli orari di cui all'art. 24 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e all'art. 6 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28 (progetti di tipologia A);
- al rafforzamento e alla stabilizzazione delle politiche temporali dei Comuni che hanno già approvato il Piano territoriale degli orari (progetti di tipologia B);

4. di dare atto che le risorse stanziare per l'attuazione del bando ammontano a € 680.456,00 e che le stesse trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2016:

- capitolo 12.05.104.6230 per € 140.456,00;
- capitolo 12.07.104.8323 per € 540.000,00;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

## Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

6. di demandare alla direzione generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**CRITERI E MODALITÀ IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI E REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DI AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI COORDINAMENTO DEI TEMPI E DEGLI ORARI**

## **1. CONTESTO**

La legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, "Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città" promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

La legge regionale, in applicazione dell'art. 24 della legge n. 53/2000, individua all'art. 5 il Piano Territoriale degli Orari quale strumento di indirizzo strategico che a livello comunale o sovracomunale realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi degli orari. Il Piano è approvato dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 53/2000, i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono tenuti all'adozione del Piano Territoriale degli Orari.

## **2. FINALITÀ**

Finalità del presente invito è:

- l'attivazione di politiche di coordinamento dei tempi e degli orari nei territori che non hanno ancora definito ed adottato un Piano Territoriale degli orari;
- il rafforzamento e la stabilizzazione delle politiche e degli interventi previsti dai Piani territoriali degli orari già approvati.

## **3. TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMISSIBILI**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della l.r. n. 28/2004 le tipologie progettuali ammissibili sono:

### **A) Progetti finalizzati alla predisposizione del Piano Territoriale degli orari**

**Le azioni progettuali** per le quali si richiede il contributo devono avere l'obiettivo di definire e sperimentare, attraverso azioni pilota, politiche, linee d'azione e interventi per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari sul territorio di riferimento.

Entro la conclusione delle azioni progettuali, dovrà essere, comunque approvato dal Consiglio comunale il Piano Territoriale degli orari, quale strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento dei tempi e degli orari.

### **B) Progetti finalizzati rafforzamento e stabilizzazione del Piano Territoriale degli Orari**

**Le azioni progettuali** per le quali si richiede il contributo devono avere l'obiettivo di attuare e strutturare politiche, linee d'azione, interventi già previste dal Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio Comunale.

#### 4. CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare istanza:

- i comuni che in forma singola o associata hanno un Piano territoriale degli orari in vigore ai sensi dell'art.24 della legge n.53/2000 e dell'art. 5 della l.r. n.28/2004, per il rafforzamento e la stabilizzazione delle azioni previste;
- i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che sono tenuti a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge n. 53/2000, per la predisposizione e l'adozione del Piano Territoriale degli Orari;
- i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola o associata che intendono definire ed adottare un Piano territoriale degli orari;

#### 5. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Le priorità individuate sono:

1. Azioni finalizzate all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi (lett. b) che coinvolgano il sistema delle imprese, con particolare attenzione alle piccole imprese, per promuovere forme di flessibilità e modalità di lavoro e servizi innovativi anche in collaborazione con i soggetti che aderiscono alle Reti territoriali di conciliazione;
2. Azioni finalizzate a favorire la mobilità sostenibile verso il sistema dei servizi sanitari e sociosanitari, gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro;
3. Azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati (decentramento dei servizi comunali, sportelli polifunzionali ecc.), anche con la messa in rete di servizi del sistema allargato della Pubblica Amministrazione; azioni sperimentali finalizzate alla semplificazione delle procedure e dei processi di accesso ai servizi attraverso la messa in rete di servizi dei comuni, del sistema sanitario, dell'Agenzia delle Entrate (solo per i comuni elencati nella d.g.r. n. X/5511 del 2/8/2016 Progetto ICARO); azioni sperimentali finalizzate a facilitare i rapporti tra i cittadini e i Tribunali della Lombardia nella trasmissione di documentazione.

#### 6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il programma regionale si attuerà attraverso tre fasi, in particolare:

<b>Progetti di tipo A: Progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari</b>
---

**Fase 1: Presentazione istanze entro il 19 dicembre 2016.** In questa fase i Comuni presentano il piano di azioni progettuali di massima finalizzato alla definizione di azioni progettuali (progetto) che diverranno, nella Fase 2, oggetto dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia, allegando un impegno del sindaco/sindaci ad aderire al progetto.



**Fase 2: Sottoscrizione dell'accordo di collaborazione entro 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.** In questa fase i Comuni presentano a Regione Lombardia il **progetto** oggetto dell'accordo di collaborazione, per la loro condivisione con la Regione Lombardia e sottoscrivono gli accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990).

**Fase 3: Realizzazione delle azioni progettuali entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.** A seguito della sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra il Comune e Regione Lombardia, il comune realizza le azioni condivise oggetto dell'accordo di collaborazione entro 12 mesi dalla sottoscrizione dello stesso e approva il Piano Territoriale degli orari secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in vigore.

**Progetti di tipo B: progetti finalizzati al rafforzamento e alla stabilizzazione del Piano territoriale degli orari in vigore**

**Fase 1: Presentazione istanze entro il 19 dicembre 2016.** In questa fase i Comuni presentano il piano di azioni progettuali di massima finalizzato allo sviluppo e alla stabilizzazione di azioni presenti nel Piano Territoriale degli orari in vigore e che diverranno oggetto dell'accordo di collaborazione, allegando un impegno del sindaco/sindaci ad aderire al progetto.

**Fase 2: Sottoscrizione dell'accordo di collaborazione entro 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.** In questa fase i Comuni presentano a Regione Lombardia il **progetto** oggetto dell'accordo di collaborazione, per la loro condivisione con la Regione Lombardia e sottoscrivono gli accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990).

**Fase 3: Realizzazione delle azioni progettuali entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.** A seguito della sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra il Comune e Regione Lombardia, il comune realizza le azioni condivise oggetto dell'accordo di collaborazione entro 12 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, eventualmente, al termine del percorso, adegua il Piano territoriale degli orari già in vigore.

## **7. FASE 1 CRITERI DI VALUTAZIONE**

A seguito della presentazione delle istanze da parte dei comuni (Fase 1), la Regione procederà a una valutazione selettiva finalizzata a individuare le migliori azioni progettuali di massima che accederanno alla Fase 2 e al contributo regionale.

Prima della valutazione delle istanze, la struttura competente verificherà l'ammissibilità formale delle stesse. Per la valutazione tecnica delle istanze verrà nominato un apposito comitato interdirezionale. Il comitato valuterà le istanze di contributo sulla base dei criteri sottoelencati.

I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica dei progetti sono i seguenti:

### **Comuni in obbligo di legge**

Le istanze presentate dai comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che devono definire un PTO ai sensi dell'art. 23, comma 1, l. n.53/2000, non saranno sottoposti a valutazione nella Fase 1.

**Tipologia A: Progetti finalizzati alla predisposizione del Piano Territoriale degli Orari**

I seguenti criteri di valutazione si applicano alla seguente tipologia di partecipanti:

- i comuni con popolazione tra i 10.000 abitanti e i 30.000 abitanti che in forma singola o associata intendono definire ed adottare un Piano territoriale degli orari;
- i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che in forma associata intendono definire ed adottare un Piano territoriale degli orari.

<b>A) Criteri di valutazione tecnica - Contenuti dell'ipotesi progettuale</b>		
A1. Numero degli abitanti coinvolti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola</li> <li>• Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma associata</li> </ul>	punti 10 punti 20	...
A2. Numero delle azioni pilota presentate <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 2 azioni</li> <li>• Oltre 3 azioni</li> </ul>	punti 15 punti 25	...
A3. Presenza di Accordi tra enti locali per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza	punti 10	
A4 Presenza ai sensi dell'art.6 lett. c), l.r. n.28/2004 di interventi attuativi di accordi con soggetti pubblici e privati per la sperimentazione di azioni pilota propedeutici alla predisposizione del PTO (art.25, comma 2, l. n.53/2000)	punti 10	
A5 . Qualità e coerenza delle azioni pilota presentate e del partenariato previsto in relazione alle caratteristiche del territorio e alle criticità individuate	punti (max. 20)	...
A6. Coerenza tra le azioni pilota presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. 12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. n.328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio)	punti 15	...
<b>(minimo ammissibile 50 punti)</b>		<b>punti (max. 100)</b>

**Tipologia B: Progetti finalizzati rafforzamento e stabilizzazione del Piano Territoriale degli orari**

I seguenti criteri di valutazione si applicano alla seguente tipologia di partecipanti:

- Comuni che, in forma singola o associata, hanno un Piano Territoriale degli orari in vigore ai sensi dell'art. 24 della legge n. 53/2000 e dell'art. 5 della l.r. n.28/2004, per il rafforzamento e la stabilizzazione delle azioni previste

<b>B) Criteri di valutazione tecnica - Contenuti dell'ipotesi progettuale</b>		
A1. Numero degli abitanti coinvolti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetti presentati da comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti in forma singola</li> <li>• Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola o associata</li> </ul>	punti 10 punti 20	...
A2. Numero delle azioni progettuali inserite nel PTO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 2 azioni</li> <li>• Oltre 3 azioni</li> </ul>	punti 15 punti 25	...
A3. Presenza di Accordi tra enti locali per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza	punti 10	
A4. Presenza ai sensi dell'art.6 lett.c l.r. n.28/2004 di interventi attuativi di	punti 10	

accordi con soggetti pubblici e privati per l'attuazione di specifiche azioni del PTO (art.25 comma 2 L n.53/2000)		
A5. Qualità e coerenza delle azioni pilota presentate e del partenariato previsto in relazione alle caratteristiche del territorio e alle criticità individuate	punti (max. 20)	...
A6. Coerenza tra le azioni progettuali presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. n.12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. n.328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio)	punti 15	...
(minimo ammissibile 50 punti)	punti (max. 100)	...

*Sono considerate ammissibili al contributo regionale le domande che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a 50/100 punti.*

**8. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI COMUNI AMMESSI ALLA FASE 2**

La Direzione Generale, a seguito della valutazione tecnica, con apposito provvedimento approverà la graduatoria dei Comuni ammessi alla Fase 2 e delle risorse concesse.

**9. ATTIVAZIONE FASE 2**

Con apposito provvedimento la Direzione Generale attiverà la Fase 2, riservata ai comuni presenti nella graduatoria di cui al punto 8. Entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni presenteranno il progetto secondo le indicazioni regionali e finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, allegando i provvedimenti deliberativi degli organi comunali competenti.

**10. RISORSE DISPONIBILI**

Le risorse stanziare sul bilancio 2016 per l'attivazione, il rafforzamento e stabilizzazione delle politiche dei tempi e degli orari delle città, ammontano complessivamente a: € 680.456,00 provenienti dal Fondo nazionale Politiche sociali, così suddivise:

- € 340.228,00 per progetti di tipologia A;
- € 340.228,00 per progetti di tipologia B

Nel caso che una delle due tipologie non esaurisse le risorse assegnate, le risorse saranno disponibile per la tipologia che presenta maggiori istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Progetti Tipologia A: Progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari**

Il contributo regionale per il sostegno delle azioni finalizzate alla definizione e predisposizione del Piano territoriale degli orari ammonta fino ad un massimo di:

- € 25.000 per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che presentano istanza in forma singola;
- € 40.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che presentano istanza in forma associata;
- € 30.000 per i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che presentano istanza in forma singola;

**Progetti Tipologia B**

Il contributo regionale per il sostegno delle azioni finalizzate alla attuazione del Piano territoriale degli orari ammonta fino ad un massimo di:

- € 25.000,00 per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti che presentano domanda in forma singola o associata;
- € 30.000,00 per i comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che presentano domanda in forma singola;

**Le risorse verranno così erogate:**

- il 10% delle risorse concesse verrà trasferito come prima quota a seguito della valutazione positiva del comitato interdirezionale (Fase 1);
- il 60% delle risorse concesse verrà trasferito a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (Fase 2);
- la restante quota delle risorse (30%) verrà trasferita a seguito della rendicontazione finale come quota di saldo.

**11. CASI DI ESCLUSIONE E DECADENZA DELLE DOMANDE**

Saranno inammissibili le istanze:

- presentate oltre il termine previsto dal presente allegato;
- presentate al di fuori delle modalità di presentazione della domanda da approvarsi con successivo provvedimento della Direzione Generale competente;
- per la Tipologia B, presentate da Comuni che non hanno adottato un Piano Territoriale degli Orari.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E I COMUNI PER L'ATTIVAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DI AZIONI PROGETTUALI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI COORDINAMENTO DEI TEMPI E DEGLI ORARI**

**Tra**

La Regione Lombardia, rappresentata da ..... in qualità di ....., nato/a a ..... il .././...., domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

**e**

Il Comune di ....., rappresentato da ..... in qualità di ....., nato/a a ..... il .././...., domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di .....

Vista la legge n. 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2004 n. 28, "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi della città", che attua la legge n. 53/2000 sul territorio lombardo e che promuove il coordinamento dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra donne e uomini e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o che lo utilizzano anche temporaneamente;

**Premesso che:**

le politiche dei tempi promuovono il coordinamento e l'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e di interesse pubblico in un'ottica che tenga conto:

- ✓ delle diverse esigenze delle persone che risiedono in un determinato territorio o lo utilizzano anche temporaneamente;
- ✓ del sistema degli orari di lavoro;
- ✓ dei problemi della congestione del traffico e della qualità ambientale;
- ✓ della rivitalizzazione degli spazi urbani;



- ✓ delle caratteristiche e della dislocazione delle attività produttive;
- ✓ delle vocazioni e delle prospettive di sviluppo dei diversi territori;

I soggetti sottoscrittori ritengono che promuovere il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari significhi creare valore per i cittadini e il territorio con la messa a disposizione di condizioni necessarie per uno sviluppo equilibrato che preveda la centralità delle persone, uomini e donne, in relazione ai loro tempi nelle diverse età e contesti.

Le politiche temporali rappresentano pertanto un importante strumento per promuovere la qualità della vita sul territorio con l'obiettivo di migliorare la vivibilità delle città attraverso un'organizzazione degli orari che favorisca l'accesso a beni e servizi da parte di tutti i cittadini; di migliorare la qualità della vita delle persone favorendo la conciliazione dei tempi familiari degli orari di lavoro e del tempo per sé e migliorare la qualità e la fruibilità del territorio per uno sviluppo economico sostenibile.

## **Art. 1.**

### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

## **Art. 2.**

### **Finalità**

Il presente accordo promuove la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore per l'attivazione, rafforzamento e stabilizzazione di azioni progettuali finalizzate a sperimentare politiche, linee d'azione e interventi per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari sul territorio di riferimento, nonché la definizione e approvazione dei Piani Territoriali degli Orari, coerenti con quanto disposto dall'art. 1 della l.r. n. 28/2004 e secondo le modalità previsti della legge stessa; promuove inoltre l'attivazione di azioni progettuali finalizzate a rafforzare e stabilizzare politiche, linee di azione e interventi già previsti dal Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio comunale.

## **Art. 3.**

### **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

#### **La Regione Lombardia:**

assicura il supporto informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste;

assicura attività di accompagnamento agli amministratori e al personale delle amministrazioni impegnate sulle aree tematiche attinenti la l.r. n. 28/2004 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali la progettazione urbana, la mobilità e i trasporti, i processi partecipativi, l'analisi sociale, la comunicazione sociale, la gestione organizzativa, l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche, le politiche di genere (ai sensi dell'art. 7, comma 3);

### **Il Comune di .....**

nel rispetto delle finalità della l.r. 28/2004 si impegna a:

- individuare al proprio interno, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della l. 53/2000, un/a dirigente responsabile delle politiche temporali che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia, cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti;
- predisporre e approvare il Piano Territoriale degli Orari ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 28/2004 (tipologia A) entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- attuare le azioni progettuali (tipologia A o B) oggetto dell'accordo di collaborazione a seguito della condivisione con Regione Lombardia - entro i termini ivi indicati e comunque non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione - assicurando:
  - ✓ la trasversalità e la sostenibilità delle azioni attraverso il raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione comunali;
  - ✓ la qualità e coerenza del partenariato attivato, anche con la presenza di specifici accordi con soggetti territoriali pubblici e privati coinvolti nelle diverse fasi;
  - ✓ la presenza di provvedimenti di programmazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi delle azioni progettuali (PEG, Piano degli obiettivi, accordi con parti sociali ecc.);
  - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare o agli obiettivi indicati;
  - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi costi e tempi di realizzazione descritti nella scheda tecnica approvata con atto amministrativo del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
    - la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
    - la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
    - la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- ✓ la trasmissione agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, della

relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;

- ✓ la conservazione in originale della documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- ✓ il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- ✓ l'adeguamento a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- ✓ la partecipazione alle attività informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. n. 28/2004;
- ✓ di dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi di legge dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- ✓ la comunicazione alla Direzione generale competente della Regione Lombardia delle eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- ✓ il coinvolgimento della Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni, seminari tematici e altro);
- ✓ di rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- ✓ la trasmissione alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- ✓ il mantenimento di costanti rapporti con la Regione Lombardia e l'impegno a fornire dati e informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- ✓ la collaborazione con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività nelle loro fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione.

#### **Art. 4**

#### **Contributo concedibile**

Per l'attuazione del presente accordo la Regione Lombardia, a seguito della condivisione delle azioni progettuali presentate, concorre riconoscendo al Comune di ..... un contributo pari a € ....., decurtato del 10% quale prima quota già concessa e finalizzata alla predisposizione delle azioni propedeutiche alla costruzione del progetto (tipologia A e B, fase 1);

#### **Art. 5**

#### **Modalità di erogazione del contributo**

L'importo del contributo concesso al Comune viene così erogato:

- a) il 60% del contributo complessivo riconosciuto viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) Il 30% sarà erogato a saldo, a conclusione delle attività e previa approvazione della relazione finale e della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 6**

#### **Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di ..... presenterà una relazione finale che evidenzierà, in coerenza con le attività approvate, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà la documentazione così come definita nella "Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione", in particolare:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di ..... invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

#### **Art. 7** **Revoche**

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

#### **Art. 8** **Disposizioni finali**

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31/12/2018.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia  
Il Direttore Generale  
NOME COGNOME

Per il Comune di .....  
Il/La .....  
NOME COGNOME



**D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5823**

**Fiume Adda - Impianto idroelettrico «Grosio» - Concessionario A2A s.p.a. - Applicazione dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 53-bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011»;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consentire per le sole concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2017 la «prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta proroga della concessione, che viene pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more delle conclusioni delle procedure disciplinate dall'articolo 53-bis, ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo e fermo restando l'obbligo di:

- pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e della cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, di un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracani e alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale, sentite le province interessate;
- realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del t.u. 1775/1933;

Dato atto che:

- con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni)», all'articolo 5, comma 4, lett. b), la Regione ha conferito alla provincia di Sondrio le funzioni di concessione o di autorizzazione in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla lettera b) è effettuato d'intesa con la Regione;

- ai sensi della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, articolo 9, comma 1, è previsto che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento;
- ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 6, la Regione, cessa di esercitare le funzioni conferite alla provincia di Sondrio di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2015, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia determinato con la/le delibere di Giunta di cui sopra;

Considerato che ad oggi la Giunta regionale non ha ancora adottato la delibera di cui all'articolo 9, c. 1, l.r. 19/2015 contenente le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento di funzioni dalla Regione alla Provincia di Sondrio, allo stato attuale l'esercizio delle funzioni stesse è ancora in capo alla Regione come disposto dall'articolo 9, comma 6 della l.r. 19/2015;

Visti:

- il d.i. div. X n. 1332 del 17 luglio 1964, regolato dal disciplinare 31 dicembre 1960 n. 4410 e dal disciplinare suppletivo 21 novembre 1963 n. 4693 con il quale è stato concesso all'Azienda Elettrica Municipale (AEM) di Milano in accoglimento delle istanze 24 gennaio 1956 e 25 maggio 1957 di derivare dal fiume Adda e minori affluenti, dai torrenti Viola, Frodolfo, Rosasco di Eita e Roasco di Sacco con creazione di un serbatoio di regolazione in Val Grosina della capacità di 1.250.000 m<sup>3</sup>, la portata massima di moduli 710,40 (71.040 l/s) e media di moduli 175,43 (17.543 l/s) per produrre sul dislivello di 591 m la potenza nominale media annua di 101.646,00 kW. La concessione è accordata per un periodo di anni 60 decorrenti dal 15 novembre 1956 e pertanto con scadenza 14 novembre 2016;
- il d.i. div. X n. 725 del 5 maggio 1967, con il quale è stato approvato il certificato di collaudo redatto dall'Ufficio del genio Civile di Sondrio in data 14 giugno 1966 e a seguito delle risultanze del collaudo medesimo nonché in forza dell'utilizzazione delle portate del torrente Spöl, per effetto delle diversione delle stesse nel bacino idrografico dell'Adda in virtù della convenzione italo-svizzera, le caratteristiche dell'utilizzazione restano determinate, fatti salvi ulteriori accertamenti, nella derivazione di moduli medi 202,54 (20.254 l/s) atti a produrre sul salto di 591 m la potenza nominale media annua di 117.354,00 kW;
- il d.i. div. III n. 1497 del 19 luglio 1986 con il quale: 1) è stata rideterminata in moduli 197,48 (19.748 l/s) la portata media annua derivabile dai bacini imbriferi allacciati, fiume Adda e minori compreso il torrente Massaniga e dai torrenti Viola, Frodolfo e Rosasco ivi compresa la portata del bacino idrografico del torrente Spöl immessa nel bacino imbrifero dell'Adda e conseguentemente la potenza nominale è stata rideterminata in 114.422 kW; 2) è stato concesso ai sensi dell'art. 73 del t.u. 1775/1933 l'esonero parziale del pagamento del canone sulla potenza nominale producibile con la portata di moduli 59,71 (5971 l/s) che sul salto di 591 m corrisponde a 34.597 kW conseguita per effetto della regolazione operata dai serbatoi di San Giacomo e di Cancano II, questi oggetto di altra concessione, risultando pertanto la potenza nominale soggetta a canone rideterminata in kW 79.825 kW;
- il d.i. n. 297 del 17 aprile 1990 con il quale è stato approvato il disciplinare modificativo 29 gennaio 1990 n. 63 in accoglimento dell'istanza 29 luglio 1988 in esito alle verifiche condotte ai sensi del d.i. 1497/1986;
- il d.d.u.o. Regione Lombardia n. 7020 del 27 giugno 2008 con il quale la società A2A s.p.a. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione in argomento;
- il d.d.u.o. Regione Lombardia n. 15503 del 22 dicembre 2008 con il quale è stata disposta, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Lombardia, l'applicazione

## Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

del Deflusso Minimo Vitale alle opere di presa oggetto della concessione di cui trattasi;

- il d.d.u.o. Regione Lombardia n. 3869 del 19 aprile 2010, regolato da disciplinare integrativo in data 13 aprile 2010 con il quale sono state rideterminate alcune caratteristiche della concessione per effetto dell'applicazione del Deflusso Minimo Vitale risultando la complessiva portata media annua derivabile rideterminata in moduli 180,52 (18.052 l/s) che sul salto invariato di m 591 determina una potenza nominale media annua di 104.595 kW, dai quali, ai soli effetti della corresponsione del canone demaniale, occorre dedurre la potenza nominale di 34.597 kW esonerata dal pagamento del canone per effetto del d.i. 1497/1986;

Dato atto che la concessione dell'impianto idroelettrico «Grosio» codice pratica SO D/384 e ID utenza: MI025101956 come attuata e regolata dai suindicati atti e provvedimenti risulta scaduta il 14 novembre 2016 e con essa cessano conseguentemente i benefici economici a suo tempo accordati ai sensi dell'art. 73 del t.u. 1775/1933;

Ritenuto, a legislazione vigente, che:

- sia opportuno in relazione alla necessità di garantire la produzione elettrica di poter consentire alla società A2A s.p.a. (PIVA 11957540153) con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, concessionario uscente, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla concessione idroelettrica «Grosio» di cui ai predetti atti per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, a decorrere dal giorno 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, fatta salva l'applicazione di successive leggi che eventualmente potranno diversamente disporre sulla scadenza degli impianti a prosecuzione temporanea;
- ai sensi del comma 4, dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003 la prosecuzione temporanea dell'esercizio potrà essere consentita da questa Amministrazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di assegnazione;

Richiamata la d.g.r. 9 maggio 2016, n. X/5130 con la quale, in attuazione dell'art. 53bis comma 5 della l.r. 26/2003 è stato determinato il canone aggiuntivo che deve essere versato a Regione Lombardia dall'ex concessionario per il periodo, successivo alla scadenza della concessione, durante il quale viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti afferenti la concessione scaduta, in attesa di avviare le procedure di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999;

Considerato che le somme introitate per effetto della predetta deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio per l'anno di riferimento;

Considerato altresì che nel caso in esame il canone aggiuntivo è dovuto dal concessionario uscente a decorrere dal 15 novembre 2016 primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di consentire alla società A2A s.p.a. (PIVA 11957540153) con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, titolare fino al 14 novembre 2016 della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico «Grosio» di cui agli atti in premessa indicati, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scaduta concessione, a decorrere dal 15 novembre 2016 fino al 31 dicembre 2017, nelle more del perfezionamento delle procedure di assegnazione mediante gara ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa;

2. di dare atto che, per l'uso delle acque di cui alla scaduta concessione oggetto della prosecuzione temporanea dell'esercizio, è confermato l'obbligo di corrispondere alla Regione i canoni demaniali per detto uso nonché i sovracani e la cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti secondo le misure vigenti, con esclusione di qualsiasi beneficio di esenzione temporanea o parziale o totale dai canoni demaniali disposta negli atti della concessione, esenzione che viene pertanto a cessare con lo spirare della concessione;

3. di dare atto che A2A s.p.a., ex concessionario uscente, dovrà versare a Regione il canone aggiuntivo determinato sulla base della d.g.r. 9 maggio 2016, n. X/5130 a decorrere dal

15 novembre 2016, primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

4. di dare atto che il concessionario uscente, a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione successivamente alla scadenza del titolo concessorio è tenuto, come previsto dall'articolo 53-bis, comma 5 della l.r. 26/2003, ad effettuare a propria cura e spese, l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idroelettrici di competenza per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti, previa comunicazione preventiva ai competenti uffici regionali del programma degli interventi da effettuare e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del t.u. 1775/1933;

5. le somme introitate per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nella d.g.r. 9 maggio 2016, n. X/5130 sono da imputare al capitolo 3.0100.08.10767 del bilancio per l'anno di riferimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5825**

**Indirizzi ai comuni per favorire il contenimento dei costi di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici civili, a favore soprattutto delle fasce deboli della popolazione**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;
- che le suddette disposizioni regionali disciplinano anche la periodicità degli interventi di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica a cui devono essere sottoposti gli impianti termici civili;
- che il d.m. 10 febbraio 2014 ha introdotto i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica;
- che Regione Lombardia, sulla base dei modelli di cui sopra, ha definito, con decreto n. 11785 del 23 dicembre 2015, gli schemi specifici da utilizzare al fine di consentire il periodico aggiornamento del catasto regionale degli impianti termici, oltre che nei casi di nuova installazione, anche in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo;

Considerato:

- che la spesa per la manutenzione ed il controllo degli impianti termici, da rinnovare con cadenza annuale o biennale a seconda del tipo di combustibile e della potenza dell'impianto, tende ad aumentare e, unita ai costi per la fornitura del combustibile, costituisce un onere che incide significativamente sui costi delle famiglie;
- che le competenze istituzionali della Regione e degli Enti locali non consentono di assumere provvedimenti che possano incidere direttamente su tali costi;
- che il raggiungimento di accordi volontari con i manutentori è perseguibile solo a livello locale, per la maggiore omogeneità del territorio di riferimento e per la possibilità di approfondire le situazioni critiche e le relative opportunità;

Rilevato:

- che la disciplina nazionale per la distribuzione dell'energia elettrica e del gas prevede l'erogazione di un bonus per le famiglie più disagiate, da emanare sulla base dei provvedimenti periodicamente assunti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas e il sistema idrico (AEEGSI), in collaborazione con i Comuni;
- il suddetto bonus viene concesso alle famiglie numerose (più di 3 componenti con ISEE non superiore a 20.000€) e alle famiglie in difficoltà economiche (ISEE non superiore a 7.500€) al fine di ottenere un risparmio sulle bollette di luce e gas;
- che secondo un'indagine dell'Autorità di cui sopra solo una minoranza degli aventi diritto accede al suddetto bonus, per mancanza di adeguata informazione;

Ritenuto che i costi per il riscaldamento a carico delle famiglie potrebbero essere ridotti mediante azioni di promozione, supporto e sensibilizzazione da parte dei Comuni nei confronti degli operatori e degli utenti;

Dato atto che il contenimento dei costi di manutenzione e controllo degli impianti termici favorisce la loro regolare attuazione da parte degli utenti, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti stessi, a beneficio della collettività;

Ritenuto pertanto di fornire indirizzi ai Comuni che intendono attivarsi per favorire il contenimento dei costi di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici civili, a favore soprattutto delle fasce deboli della popolazione;

Atteso che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice 118. Econ.17.1 «Promozione dell'edilizia sostenibile»;

A voti unanimi, palesemente espressi;

## DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi, allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali, finalizzati a fornire ai comuni strumenti utili per favorire il contenimento dei costi di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici civili, a favore soprattutto delle fasce sociali più deboli;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## INDIRIZZI AI COMUNI PER FAVORIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI, A FAVORE SOPRATTUTTO DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE

Con la formulazione degli indirizzi di seguito descritti, Regione Lombardia intende fornire un supporto ai Comuni al fine di promuovere azioni per favorire il contenimento dei costi connessi all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici civili, soprattutto a favore delle fasce sociali più deboli.

Le azioni descritte non esauriscono la gamma delle iniziative che potranno essere assunte ed è auspicabile che le esperienze positive vengano comunicate alla Direzione regionale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, in modo da consentire la loro pubblicizzazione e diffusione, quali buone pratiche.

### 1. Bonus energetico.

Con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, il Governo ha disposto l'attuazione delle misure di tutela contenute nella direttiva 2003/54/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dagli utenti economicamente disagiati e per quelli in gravi condizioni di salute. Con decreto legge 185/08, tali misure sono state estese alle forniture di gas naturale e, con il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, sono state individuate le apparecchiature mediche alimentate da energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. Attualmente, il bonus viene concesso alle famiglie numerose (più di 3 componenti con ISEE non superiore a 20.000€) e alle famiglie in difficoltà economiche (ISEE non superiore a 7.500€) al fine di ottenere un risparmio sulle bollette di luce e gas. Dall'ultima indagine conoscitiva dell'AEEGSI, avviata nel febbraio 2013 e conclusa nel febbraio 2014, è emerso che:

- una quota significativa di cittadini potenzialmente destinatari dell'intervento non ha fatto richiesta per ottenere il bonus;
- quasi un terzo di quanti lo hanno ottenuto non hanno poi provveduto a rinnovarlo;
- laddove la popolazione è più povera e meno istruita l'erogazione del bonus è richiesta da un numero inferiore di aventi diritto,
- fra coloro che hanno richiesto il bonus risultano più presenti i nuclei familiari il cui capofamiglia ha un'età compresa fra 40 e 70 anni, e localizzati in un contesto urbano;
- il rapporto tra beneficiari ed aventi diritto cresce con il crescere dell'incidenza del bonus sulla spesa per elettricità o gas: le famiglie in disagio economico con spesa elevata sono meno incentivate a richiedere il bonus;
- l'onere di compilazione della dichiarazione ISEE non costituisce una significativa barriera all'entrata, ma ci sono ancora spazi di efficientamento nel processo gestionale delle domande di bonus;

A fronte di quanto sopra, si ritiene che i Comuni possano svolgere un ruolo fondamentale nella trasmissione delle informazioni e nel supporto mirato (contatto diretto con l'utenza, aiuto nella compilazione delle domande), con l'obiettivo di ampliare l'ambito di attivazione del bonus, soprattutto nelle situazioni di maggior fragilità economica e disagio sociale.

### 2. Monitoraggio dei costi di manutenzione

Avvalendosi delle banche dati inserite nel Catasto degli Impianti Termici, è utile:

- istituire degli osservatori locali per identificare le diverse voci di costo che caratterizzano le attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, con le relative variabili;
- predisporre gli elenchi degli operatori che hanno sede nel loro territorio;
- promuovere incontri con le associazioni di categoria degli installatori/manutentori, al fine di individuare le azioni che possono concorrere a ridurre l'entità degli interventi di manutenzione straordinaria;

### **3. Raggiungimento di intese con i manutentori**

E' possibile attivare incontri con gli operatori del settore o con le rispettive associazioni di categoria, al fine di raggiungere accordi volontari mediante i quali:

- definire i costi di riferimento per le diverse attività di manutenzione degli impianti termici;
- praticare degli sconti nelle situazioni di particolare fragilità economica, indicate dai servizi sociali comunali;
- intensificare l'attività di ispezione sugli impianti termici, anche mediante supporto all'Autorità competente per le ispezioni medesime, qualora il Comune non rivesta anche tale ruolo, in modo da favorire l'emersione delle situazioni di irregolare manutenzione;
- assicurare i controlli per verificare l'iscrizione al Catasto regionale degli Impianti termici alimentati da biomassa, verificando il rispetto della periodica manutenzione, nonché delle ulteriori disposizioni regionali in materia di combustione della biomassa.

### **4. Promozione di interventi da parte degli Amministratori di condominio**

Possono essere promosse specifiche attività di informazione e sensibilizzazione presso gli amministratori di condominio, evidenziando come, soprattutto nei condomini serviti da impianti di riscaldamento autonomo, la presenza di singoli contratti di manutenzione affidati ad imprese diverse possa determinare un incremento dei relativi costi.

### **5. Presa in carico della manutenzione nelle situazioni di maggiore fragilità**

In presenza di situazioni di particolare fragilità economica, i Comuni possono disporre di assicurare le attività di manutenzione ordinaria degli impianti termici civili affidando direttamente le attività stesse, in sostituzione del responsabile dell'impianto termico, ad un'impresa abilitata, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica. L'affidamento di un numero consistente di attività, soprattutto se caratterizzate dalla medesima tipologia di impianti e dalla concentrazione delle abitazioni interessate, può consentire di ottenere sconti correlati alle economie di scala.

### **6. Divulgazione dei servizi offerti dal portale [www.curit.it](http://www.curit.it)**

Il portale regionale [www.curit.it](http://www.curit.it), gestito per conto di Regione Lombardia da Infrastrutture Lombarde spa, contiene molte informazioni utili per favorire la corretta gestione degli impianti termici. In particolare, il portale pubblica tutta la normativa di settore, permettendo agli utenti di inviare specifiche domande di chiarimento.

La conoscenza di tale strumento di comunicazione, permette all'utente di verificare i propri obblighi, le proprie responsabilità, le possibili sanzioni, ecc. ma, al contempo, di ottenere indicazioni puntuali rispetto all'applicazione della normativa, al rapporto con il regolamento locale d'igiene, alle casistiche che identificano l'ipotesi di ristrutturazione,



ecc. Si ritiene utile, pertanto, pubblicare periodicamente sulle testate locali, sul portale istituzionale, ecc., il riferimento al sito di Curit per ottenere le informazioni di cui sopra.

**D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5830****Nomina della commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 4, comma 2 - D.g.r. 5001/2016, ALL. L)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», come modificata dall'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Collegato 2016), che, all'art. 4, comma 2, prevede che «Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, istituita e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso»;

Richiamata la propria deliberazione 30 marzo 2016, n. 5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica» che, all'allegato L, declina, come previsto all'art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015, le attività, la composizione, i requisiti professionali richiesti alle figure da individuare nell'ambito della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», le procedure di nomina e sostituzione, i compensi e la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli esperti esterni all'amministrazione regionale;

Preso atto che, in attuazione della citata d.g.r. 5001/2016:

- la direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione ha curato la pubblicazione sulla *intranet* regionale, nel periodo dal 20 aprile al 5 maggio 2016, dell'Avviso n. 9/2016, per la ricerca di personale interno, idoneo alla nomina di componente della Commissione di cui trattasi, in esito al quale non è pervenuta alcuna candidatura;
- successivamente, la stessa direzione generale ha emesso il comunicato del 17 maggio 2016, n. 85, pubblicato sul BURL n. 21 della serie Avvisi e Concorsi del 25 maggio 2016, concernente «Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità al conferimento dell'incarico di esperto da nominare nella Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», per la ricerca di:
  - n. 4 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche;
  - n. 1 esperto in geotecnica sismica;
  - n. 1 esperto in geologia sismica;
- in esito al suddetto Avviso, sono pervenute n. 12 candidature, agli atti regionali, di cui n. 11 per il profilo di esperto in strutture e progettazione in zone sismiche e n. 1 per il profilo di esperto in geotecnica sismica, mentre nessuna candidatura è stata presentata per il profilo di esperto in geologia sismica;

Richiamato il decreto del direttore generale della d.g. sicurezza, protezione civile e immigrazione n. 8911 del 14 settembre 2016 «Costituzione della commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati alla nomina di esperto nell'ambito della commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015 - art. 4, comma 2);

Visti i verbali, agli atti della competente d.g. sicurezza, protezione civile e immigrazione, redatti dalla commissione esaminatrice di cui al citato decreto d.g. n. 8911/2016, rispettivamente nelle date del 26 settembre e del 3 e 6 ottobre 2016, nei quali è riportato il resoconto dei lavori di valutazione e selezione delle candidature, sulla base dei criteri indicati nei verbali stessi;

Preso atto, quindi, che la commissione esaminatrice:

- per la copertura di n. 4 posizioni di esperto in strutture e progettazione in zone sismiche, ha individuato i Signori:

- Cosentino Nicola;
- Longhi Lorenzo;
- Nascimbene Roberto;
- Ransenigo Giulia Francesca;

- per la copertura di n. 1 posizione di esperto in geotecnica sismica, ha individuato il signor Rosario Michele Costigliola, il quale, sebbene unico candidato per tale profilo, è risultato in possesso dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 5001/2016;
- relativamente alla posizione di esperto in geologia sismica, per il quale non sono pervenute candidature, ha condiviso la proposta di indicare alla struttura regionale competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 33/2015, il nominativo di Alessandro Ballini - in comando presso Regione Lombardia, d.g. sicurezza, protezione civile e immigrazione dal 1 ottobre 2016 e, quindi, successivamente alla pubblicazione sulla *intranet* regionale dell'Avviso n. 9/2016 per il reclutamento di personale interno - il cui *curriculum* è risultato soddisfacente dei requisiti generali e tecnico-scientifici richiesti dalla d.g.r. 5001/2016 e rispondente ai criteri di selezione condivisi dalla commissione stessa nella seduta del 3 ottobre 2016;
- ha, comunque, valutato positivamente anche le altre candidature pervenute, ordinando i relativi nominativi nel seguente elenco, sulla base dei criteri di valutazione concordati nella seduta del 3 ottobre 2016:

- Carozza Marco;
- Cutrona Francesco Stefano;
- Carreri Carlo;
- Cioccarelli Sergio;
- Medici Francesca;
- Milesi Clara Rita;
- Vigentini Luciano;

Preso atto che la competente struttura regionale, individuata con d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4438 «XV provvedimento organizzativo 2015», ha validato i lavori della commissione esaminatrice di cui al decreto d.g. n. 8911/2016, confermando l'individuazione dei componenti esperti della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche»;

Vagliate e assunte come proprie le suddette determinazioni;

Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina della Commissione di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015, costituita dalla d.g.r. n. 5001/2016, composta da:

Dirigente della Struttura regionale competente in materia sismica, di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015, con funzione di Coordinatore;

- n. 1 funzionario della Struttura regionale competente in materia sismica, con funzione di Segretario tecnico;
- n. 4 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche;
- n. 1 esperto in geotecnica sismica;
- n. 1 esperto in geologia sismica;

per il supporto tecnico alla struttura regionale competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche nello svolgimento delle funzioni previste dalla l.r. 33/2015, come esplicitate nell'Allegato L alla d.g.r. 5001/2016;

Ritenuto che, ove fosse necessario provvedere alla sostituzione di un componente esperto della Commissione in argomento, la competente direzione generale potrà attingere, nell'ordine, all'elenco dei candidati idonei, come sopra riportato;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 5001/2016 al punto 3.3 dell'allegato L, agli esperti nominati, esterni all'Amministrazione regionale, sarà corrisposto, per la partecipazione a ciascuna seduta della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», un gettone di presenza pari a euro 250,00, da intendersi onnicomprensivo e al lordo delle ritenute e delle imposte di legge, fino a un massimo di spesa complessiva annua pari a euro 78.000,00, così come indicato all'articolo 14, comma 3, della l.r. 33/2015;

Preso atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni

## Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

della Commissione, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016-2017-2018;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura e, in particolare, il Risultato Atteso 337.Ter.11.1 «Prevenzione del rischio sismico», declinato, tra le altre, nell'Azione 337.1 «Nuova zonazione sismica regionale», nonché il Risultato Atteso 349.Ter.11.2 «Vigilanza sismica sulle costruzioni»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di nominare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015 e della d.g.r. 5001/2016, Allegato L, la «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», composta da:

- Dirigente della Struttura regionale competente in materia sismica, di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015, con funzione di Coordinatore;
- n. 1 funzionario della Struttura regionale competente in materia sismica, con funzione di Segretario tecnico;
- Cosentino Nicola, in qualità di esperto in strutture e progettazione in zone sismiche;
- Longhi Lorenzo, in qualità di esperto in strutture e progettazione in zone sismiche;
- Nascimbene Roberto, in qualità di esperto in strutture e progettazione in zone sismiche ;
- Ransenigo Giulia Francesca, in qualità di esperto in strutture e progettazione in zone sismiche;
- Rosario Michele Costigliola, in qualità di esperto in geotecnica sismica;
- Alessandro Ballini, in qualità di esperto in geologia sismica;

2. di stabilire che, per l'eventuale sostituzione di un componente esperto della Commissione di cui al punto 1., la competente direzione generale potrà attingere, nell'ordine, al seguente elenco di candidati idonei:

- Carozza Marco;
- Cutrona Francesco Stefano;
- Carreri Carlo;
- Cioccarelli Sergio;
- Medici Francesca;
- Milesi Clara Rita;
- Vigentini Luciano;

3. di dare atto che ad ogni componente esterno all'Amministrazione regionale, è riconosciuto, per la partecipazione a ciascuna seduta della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», un gettone di presenza pari ad euro 250,00, da intendersi onnicomprensivo e al lordo delle ritenute e delle imposte di legge, nei limiti della spesa massima annua di euro 78.000,00, stabilita all'articolo 14, comma 3, della l.r. 33/2015;

4. di dare atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della Commissione di cui al punto 1, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016-2017-2018;

5. di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto;

6. di disporre la comunicazione del presente atto ai Soggetti interessati;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5841**

**Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - L.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015», che prevede la vigenza dei provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. 26/93, tra cui le disposizioni provinciali in materia di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole;
- la d.g.r. 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che stabilisce che le funzioni in materia di caccia di cui all'allegato A della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015, sopra citate, dalla data del 1° aprile 2016 siano esercitate da Regione Lombardia, e che, in merito all'indennizzo danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, le Province e la Città metropolitana di Milano provvedano alla liquidazione dei danni denunciati fino alla data del 31 marzo 2016;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 Aiuti «de minimis», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

Dato atto che con deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2016 è stato istituito un Tavolo Tecnico tra le Regioni e i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole per l'approfondimento delle problematiche connesse all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, anche al fine di una rivisitazione della normativa nazionale, che consenta alle regioni di determinarsi nel pieno rispetto delle sopravvenute disposizioni comunitarie;

Attesa la necessità, in assenza del predetto adeguamento legislativo statale e di specifiche indicazioni governative, di dare continuità ai dettati normativi nazionali e regionali tuttora vigenti nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

Considerato che l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, unitamente all'attività di prevenzione degli stessi,

possano contribuire efficacemente alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale;

Attesa la necessità, per le domande relative all'indennizzo e alla concessione di contributi per interventi di prevenzione dei danni di cui all'art. 47 comma 1, lett. a) e b), e comma 2, della l.r. 26/93 presentate successivamente al 31 marzo 2016, di:

- prevedere criteri e modalità uniformi per il territorio di competenza regionale per gli effetti dell'art. 2 della l.r. 26/93;
- concedere ed erogare le relative risorse ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, che stabilisce che il contributo complessivo degli importi *de minimis* erogabili ad una stessa impresa non deve superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

Ritenuto conseguentemente di approvare i criteri e le modalità riportati negli Allegati 1 e 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Valutato, al fine di favorire l'adeguata conoscenza delle nuove regole da parte dei potenziali beneficiari, di fissare al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dei criteri e modalità di cui ai citati Allegati e di determinare che, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2016, continuano a trovare applicazione i provvedimenti provinciali assunti in attuazione dell'art. 47 della l.r. 26/93;

Dato atto che, ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) 1408/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;

Valutato di:

- concedere ed erogare esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile gli indennizzi e i contributi, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- escludere dalla concessione dell'indennizzo e del contributo le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- escludere dalla erogazione dell'indennizzo e del contributo le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

Ritenuto, pertanto, di prevedere che nella succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i soggetti richiedenti attestino altresì:

- l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- di non rientrare tra imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

Accertato che il capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agrico-

## Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

le da fauna selvatica» per l'anno 2016 presenta la disponibilità necessaria a coprire l'ammontare complessivo della quota di indennizzi e contributi a carico della Regione delle domande presentate a partire dal 1° aprile 2016 ed istruite positivamente al 31 ottobre 2016, al netto di eventuali riduzioni dovute al rispetto del regolamento (UE) 1408/2013;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande presentate a partire dal 1° aprile 2016 e istruite positivamente al 31 ottobre 2016 dalle competenti strutture degli Uffici Territoriali Regionali (in seguito UTR) in applicazione dei provvedimenti provinciali vigenti per effetto della l.r. 7/2016, con risorse a valere sull'esercizio finanziario 2016;

Preso atto che le domande presentate nel 2016 e non ancora istruite alla data del 31 ottobre dello stesso anno saranno liquidate, nel rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio 2017;

Atteso che, ai fini della liquidazione delle risorse nel rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, le domande di indennizzo e di contributo:

- già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno essere integrate con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra richiamata, da trasmettersi agli UTR entro il 12 dicembre 2016, pena la non ammissibilità delle domande;
- presentate nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 dicembre 2016 dovranno essere corredate o integrate entro il 31 dicembre 2016 con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra richiamata, pena la non ammissibilità delle domande;

Valutato che le domande presentate dal 1° gennaio 2017 e successivi ed istruite positivamente dagli UTR entro il 30 settembre di ciascun anno saranno liquidate al beneficiario finale, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, entro l'esercizio finanziario di competenza;

Valutato che, nel caso in cui le risorse disponibili sugli esercizi futuri non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande presentate e non ancora istruite al 31 ottobre 2016 e successivi, si procederà alla liquidazione ridotta proporzionalmente in egual misura;

Valutato di:

- fissare, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) della l.r. 26/93, nel dieci per cento degli importi liquidabili la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia qualora i danni o gli interventi di prevenzione siano localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza;
- prevedere che gli indennizzi e i contributi verranno erogati ai beneficiari dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia, sulla base delle istruttorie, comprensive dei controlli finalizzati al rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, effettuate dagli UTR;

Preso atto che i contenuti della presente deliberazione in data 2 novembre 2016 sono stati valutati positivamente dal Comitato aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14.07/2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 05 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015»;

Dato atto che le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 47 comma 1, lett. a) e b), e comma 2, della l.r. 26/93, l'Allegato 1 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47», e l'Allegato 2 «Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47», entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, per il territorio di competenza regionale per gli effetti dell'art. 2 della l.r. 26/93, le istruttorie delle domande per l'indennizzo e l'erogazione di contributi per la prevenzione dei

danni di cui all'art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 della l.r. 26/93 siano effettuate dalle strutture competenti degli UTR;

3. di prevedere che gli indennizzi e i contributi di cui al punto 2 siano concessi ed erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1) «Campo di applicazione», 2) «Definizioni», 3) «Aiuti «de minimis»», 5) «Cumulo», 6) «Controllo», che stabilisce che il contributo complessivo degli importi *de minimis* erogabili ad una stessa impresa non deve superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

4. di escludere dalla concessione dell'indennizzo e/o del contributo le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

5. di escludere dalla erogazione dell'indennizzo e/o del contributo le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

6. di stabilire che:

- a) la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili;
- b) gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- c) i richiedenti, ai fini della erogazione dell'indennizzo e/o del contributo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della direzione generale agricoltura, che informi su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti e attestati:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione.

7. di stabilire che:

- a) i criteri di cui al punto 1 si applicano alle domande di indennizzo e contributo presentate dal 1° gennaio 2017 e fino a eventuale nuova determinazione;
- b) per le domande di indennizzo e contributo presentate entro il 31 dicembre 2016 e la relativa istruttoria continuano ad applicarsi i provvedimenti provinciali vigenti ai sensi della l.r. 7/2016 e che le stesse dovranno essere corredate o integrate dalla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6c del presente provvedimento;
- c) i soggetti che hanno inoltrato domanda di indennizzo e/o contributo ai sensi all'art. 47 della l.r. 26/93 nel



periodo intercorrente tra il 1° aprile 2016 e la data di pubblicazione del presente provvedimento trasmettano agli UTR la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 6.c entro il 12 dicembre 2016, pena la non ammissibilità della domanda;

- d) le domande di indennizzo e/o contributo ai sensi all'art. 47 della l.r. 26/93 presentate nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 dicembre 2016 siano corredate, o integrate entro il 31 dicembre 2016, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 6.c, pena la non ammissibilità della domanda;
- e) con successivi provvedimenti, i dirigenti delle competenti strutture UTR, previo controllo dei requisiti *de minimis* dichiarati dai richiedenti, approvino l'elenco dei beneficiari ammissibili e dei relativi importi a contributo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio per gli esercizi di competenza, e impegnino e liquidino a favore degli ATC/CAC
- f) gli ATC e i CAC provvedano all'erogazione degli indennizzi e dei contributi ai beneficiari sulla base dei provvedimenti di cui alla lett. e);
- g) le domande presentate nel 2016 a decorrere dal 1° aprile e istruite dagli UTR alla data del 31 ottobre saranno liquidate dai competenti dirigenti degli UTR agli ATC/CAC, entro il 30 dicembre 2016, con risorse disponibili sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica» del bilancio 2016; gli ATC/CAC provvederanno alla erogazione ai beneficiari finali entro il 31 gennaio 2017;
- h) le domande istruite dagli UTR dopo il 31 ottobre e fino al 30 settembre 2017 saranno liquidate ai beneficiari finali entro il 30 dicembre 2017 sulla base delle risorse disponibili a bilancio 2017 sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica»;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2017, le domande istruite dagli UTR tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso saranno liquidate ai beneficiari entro il 30 dicembre dello stesso anno;
- j) che le domande presentate e non ancora istruite al 31 ottobre 2016 e le domande presentate dal 1° gennaio 2017 e successivi ed istruite dagli UTR entro il 30 settembre di ciascun anno saranno liquidate al beneficiario finale, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, entro l'esercizio finanziario di competenza, e nel caso in cui le risorse poste a bilancio sugli esercizi futuri non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno si procederà alla liquidazione ridotta proporzionalmente in egual misura;

8. le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b)**

1. OBIETTIVO	Attivare un sostegno per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio.
3. BENEFICIARI	Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile.  Sono escluse dall'indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013;</li> <li>- le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</li> <li>- le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea sensi del Regolamento (UE) 2015/1589;</li> <li>- le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>.</li> </ul>
4. DANNI INDENNIZZABILI	Sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle produzioni agricole;</li> <li>- alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.</li> </ul>
5. DOMANDA DI INDENNIZZO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Ufficio Territoriale Regionale (di seguito UTR) competente per territorio entro <b>otto giorni</b> dalla data in cui si è verificato il danno, pena il non accoglimento della stessa, utilizzando il modulo predisposto dalla D.G. Agricoltura. La domanda è corredata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;</li> <li>• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti;</li> <li>- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013;</li> <li>- attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno</li> </ul> </li> </ul>

	<p>ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</li><li>- attestati l'ammontare dell'eventuale indennizzo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento.</li></ul> <p>Le perizie sono svolte da tecnici abilitati, anche individuati all'interno del personale regionale, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di indennizzo o entro 7 giorni in caso di urgenza dovuta a prodotti di imminente raccolta. L'interessato viene preavvisato (via PEC o telefono o fax) della data in cui avrà luogo l'accertamento, cui può partecipare personalmente o tramite un tecnico di fiducia che lo rappresenti, e dovrà sottoscrivere per presa visione il verbale redatto dal tecnico incaricato.</p> <p>Il danno deve essere valutato tenendo come riferimento i valori medi di mercato e considerando gli eventuali minori costi di produzione sostenuti dal richiedente. Per le opere danneggiate si fa riferimento al prezzario delle locali CCIAA. Ad ogni liquidazione dell'indennizzo viene applicata una franchigia pari a euro 100,00 sul valore del danno stimato.</p> <p><b>Istruttoria di ammissibilità.</b> L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute agli UTR comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti del reg. UE 1408/2013, e il rispetto delle previsioni del presente atto. Entro i 45 giorni successivi alla presentazione della domanda, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'UTR comunica al richiedente con pec o raccomandata l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda.</p> <p><b>Conclusione dell'istruttoria.</b> Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della l. 241/90. Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie si intendono concluse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le domande di indennizzo di danni arrecati alle produzioni agricole, al momento della comunicazione dell'ammissibilità;</li><li>- per le domande di indennizzo di danni arrecati alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, solo dopo l'avvenuto ripristino comunicato in forma scritta dal richiedente e la successiva verifica da parte dell'UTR;</li></ul>
6. ENTITÀ AIUTI E CUMULO DEI CONTRIBUTI	<p>Gli indennizzi saranno concessi ed erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento.</p> <p>Ogni anno vengono liquidate le domande istruite tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso.</p> <p>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura.</p> <p>Entro il 15 novembre di ogni anno i dirigenti UTR, con proprio provvedimento, previo ulteriore controllo dei requisiti <i>de minimis</i> e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, l.r. 26/93, approvano l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da</p>

	<p>liquidare. Con lo stesso provvedimento impegnano e liquidano le risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC.</p> <p>Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 30 dicembre di ogni anno gli ATC e i CAC, sulla base dei provvedimenti di cui sopra, provvedono all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari, e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.</p> <p>Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime <i>de minimis</i> nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo dell'indennizzo con gli importi ricevuti in regime <i>de minimis</i> dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione dell'indennizzo comporti il superamento del massimale di € 15.000, il medesimo non verrà concesso.</p> <p>Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti <i>de minimis</i>, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.</p> <p>In ogni caso l'importo totale degli aiuti <i>de minimis</i> ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti <i>de minimis</i> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <i>de minimis</i> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
7. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI DI IMPRESE	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p>

	<p>In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti <i>de minimis</i>. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>
--	---

**Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2.**

1. OBIETTIVO	Attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio.
3. BENEFICIARI	Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile.  Sono escluse dall'indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013;</li> <li>- le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</li> <li>- le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea sensi del Regolamento (UE) 2015/1589;</li> <li>- le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>.</li> </ul>
4. INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIABILI	Sono finanziabili gli interventi e i presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole quali: recinzioni elettrificate e non, coperture, dissuasori, repellenti, gabbie-trappola, strumenti di protezione La posa e la manutenzione delle opere di prevenzione sono a carico dei richiedenti.
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di contributo deve essere presentata all'Ufficio Territoriale Regionale (di seguito UTR) competente per territorio dal 1° al 31 marzo di ogni anno, utilizzando il modulo predisposto dalla Dg Agricoltura. La domanda è corredata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;</li> <li>• autorizzazione del comitato di gestione dell'ATC/CAC territorialmente competente;</li> <li>• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti;</li> <li>- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;</li><li>- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</li><li>- attestati l'ammontare dell'eventuale contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per le stesse opere di prevenzione.</li></ul> <p>La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 2.500 €, mentre non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 200 €.</p> <p><b>Istruttoria di ammissibilità</b> L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute agli UTR comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti del reg. UE 1408/2013, e il rispetto delle previsioni del presente atto. L'esito dell'istruttoria è comunicato al richiedente con pec o raccomandata, entro il 15 maggio.</p> <p><b>Istruttoria delle domande ammissibili</b> Alle domande verranno attribuiti i seguenti punteggi:<ul style="list-style-type: none"><li>- interventi per la protezione di vigneti, frutteti, colture orticole e vivai: punti 10;</li><li>- interventi per la protezione di produzioni zootecniche in zone ove è accertata la presenza di grandi predatori: punti 10;</li><li>- interventi per la protezione di seminativi in ZRC, Oasi e centri pubblici per la produzione di selvaggina: punti 7;</li><li>- interventi per la protezione di seminativi in zone a caccia programmata: punti 5.</li></ul>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, la Regione, entro il 30 giugno, approva una graduatoria delle domande ammissibili dando precedenza, a parità di punteggio, alle domande di interventi a protezione di superfici di maggiore estensione. Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 1° agosto i dirigenti UTR, con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande ammissibili e dei relativi importi massimi liquidabili. Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 20 settembre il richiedente dovrà realizzare gli interventi e trasmettere all'UTR la dichiarazione di fine lavori unitamente alla documentazione comprovante la spesa sostenuta. Nei successivi 10 giorni l'UTR provvede ad effettuare il collaudo.</p> <p><b>Conclusione dell'istruttoria.</b> Per le domande ritenute non ammissibili, le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della l. 241/90 dalla comunicazione dell'esito negativo. Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie sono concluse a seguito del collaudo effettuato dall'UTR.</p>
--	---



	<p>Entro il 20 novembre i dirigenti UTR, con proprio provvedimento, previo ulteriore controllo dei requisiti <i>de minimis</i> e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93, approvano l'elenco delle domande finanziabili nel periodo e dei relativi importi da liquidare nell'anno corrente. Con lo stesso atto impegnano e liquidano le risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC.</p> <p>Entro il 30 dicembre gli ATC e i CAC sulla base dei provvedimenti di cui sopra provvedono all'erogazione dei contributi ai beneficiari, e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.</p>
6. ENTITÀ AIUTI "DE MINIMIS" E CUMULO DEI CONTRIBUTI	<p>Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime <i>de minimis</i> nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo del contributo con gli importi ricevuti in regime <i>de minimis</i> dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione del contributo comporti il superamento del massimale di € 15.000, il medesimo non verrà concesso.</p> <p>Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti <i>de minimis</i>, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.</p> <p>In ogni caso l'importo totale degli aiuti <i>de minimis</i> ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti <i>de minimis</i> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <i>de minimis</i> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
7. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI DI IMPRESE	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p>

	<p>In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti <i>de minimis</i>. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>
--	---

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 21 novembre 2016 - n. 11929

**Integrazione della graduatoria relativa ai progetti per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di 1° livello ai sensi dell'art.43 d.lgs.81/2015, approvata con decreto 11198/2016**

IL DIRIGENTE DELL'U.O.  
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e Formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- l'Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo all'attuazione del progetto sperimentale «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale»;
- il decreto del direttore generale della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 417/I/2015 del 17 dicembre 2015, con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale ed è stata prevista la possibilità di riservare una quota pari a massimo il 10% delle risorse assegnate da destinare ad azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, con il quale sono state definite le modalità operative per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale;
- la d.g.r. n. X/4872 del 29 febbraio 2016 e, in particolare, l'allegato «C» con il quale è stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e rafforzamento del sistema duale lombardo nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la d.g.r. n. X/5354 del 27 giugno 2016, con la quale sono stati aggiornati gli interventi per il rafforzamento del sistema duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'a.f. 2016/2017 e, di conseguenza, adeguata la dotazione finanziaria a disposizione di tali interventi;
- la d.g.r. n. X/5629 del 26 settembre 2016 «Ulteriori determinazioni in merito al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato di primo livello in Regione Lombardia - Modifiche alla d.g.r. n. X/5354 del 27 giugno 2016»;

Richiamati:

- il d.d.s. n. 7326 del 26 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di un titolo ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 81/2015;
- il d.d.u.o. n. 7835 del 4 agosto 2016, con il quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di I livello per l'a.f. 2016/2017;
- il d.d.u.o. n. 9710 del 5 ottobre 2016, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche agli avvisi di cui al d.d.u.o. n. 7835/2016;
- Il d.d.u.o. n. 11198 del 7 novembre 2016, con il quale sono stati approvati i progetti per la realizzazione di azioni di siste-

ma a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di 1° livello ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015, presentate sull'avviso di cui al decreto 7835/2016 e s.m.i. di cui al decreto 9710/2016;

Dato atto che con nota del E1.2016.0488921 del 25 ottobre 2016, il direttore generale istruzione formazione e lavoro ha nominato la Commissione di Valutazione dei progetti presentati, che ha provveduto alla valutazione sulla base dei criteri definiti dal punto 8 dell'Avviso pubblico, come risulta dalla documentazione agli atti della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

Preso atto che, a seguito di un errore di assegnazione da parte dell'ufficio Protocollo, la domanda a valere sull'avviso di cui al decreto 7835/2016 - Allegato 3 - Linea di intervento 1 «Attività di informazione e sensibilizzazione» -, presentata dal Centro Formativo e Professionale Aldo Moro, in data 13 ottobre 2016 - prof. E1.2016.0456241, è pervenuto alla struttura di competenza soltanto in data 14 novembre 2016, pertanto successivamente al completamento delle fasi di valutazione delle proposte progettuali da parte del nucleo di valutazione e alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria con indicazione dei Progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati e non ammissibili (decreto n. 11198 del 7 novembre 2016).

Visto che, a seguito della corretta assegnazione del Protocollo alla Struttura competente, il Nucleo di Valutazione si è riunito in data 14 novembre 2016, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione di merito della documentazione presentata dal CFP Aldo Moro, come risulta dal verbale del 14 novembre 2014 (depositato agli atti della DG Istruzione Formazione e Lavoro);

Considerato, pertanto, necessario approvare le risultanze del verbale del 14 novembre 2016, in cui la proposta progettuale presentata dal CFP Aldo Moro risulta assegnataria di 65/100 punti e pertanto rientra tra i progetti ammessi e non finanziati, come risulta dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che restano confermati gli esiti di valutazione dei progetti presentati a valere sulla Linea di intervento 1 «Attività di informazione e sensibilizzazione» - come risulta dall'Allegato A, sia le restanti disposizioni approvate con il decreto n. 11198 del 7 novembre 2016;

Preso atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul BURL e sul sito web della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

Dato atto inoltre, che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.»;

Visti:

- la d.c.r. n. X/78. del 09 luglio 2013, con cui è stato approvato il PRS della X Legislatura;
- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale n. 104 del 23 dicembre 2015 «Bilancio di previsione 2016/2018»;
- la d.g.r. del 29 dicembre 2015 n. X/4709 «Approvazione documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house - Piano prospettivi per il consolidamento del bilancio regionale degli enti dipendenti-Piano studi e ricerche 2016-2018»;
- il decreto del segretario generale n. 11938 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018»;
- il decreto del direttore generale istruzione, formazione e lavoro n. 161 del 15 gennaio 2016 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2016/2018 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
- la lettera prot. n. E1.00016019 del 19 gennaio 2016, di «Assegnazione risorse finanziarie del bilancio pluriennale 2016 - 2018 ai dirigenti delle strutture della uo sistema educativo - anno 2016 »;
- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia d'organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e, in particolare, la d.g.r. n. X/4774 del 28 gennaio 2016 «Provvedimento Organizzativo 2016», con la quale è stato affidato a

Brunella Reverberi l'incarico di dirigente dell'unità organizzativa sistema educativo e diritto allo studio;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli esiti dell'attività del Nucleo di Valutazione nominata ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso approvato con decreto 7835/2016 e s.m.i., come risultante dal verbale della seduta del 14 novembre 2016, depositato agli atti della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

2. di dare atto che la proposta progettuale presentata dal CFP Aldo Moro risulta assegnataria di 65/100 punti e pertanto rientra tra i progetti ammessi e non finanziati (Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. di confermare sia gli esiti della valutazione dei progetti presentati a valere sulla Linea di intervento 1 «Attività di informazione e sensibilizzazione» - come risulta dall'Allegato A, sia le restanti disposizioni approvate con il decreto n. 11198 del 7 novembre 2016;

4. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;

5. di dare comunicazione degli esiti della valutazione al Centro Formativo e Professionale Aldo Moro;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente  
Brunella Reverberi

— • —

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

ALLEGATO 1

ESITI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA  
A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE E DELL'APPRENDISTATO DI I LIVELLO AI SENSI DELL'ART. 43 D.LGS. 81/2015 LINEA DI INTERVENTO 1 - INTEGRAZIONr

<i>N</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Soggetto capofila</i>	<i>Sede PROVINCIA</i>	<i>Sede COMUNE</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Importo richiesto</i>	<i>Punteggio assegnato</i>	<i>Importo assegnato</i>
1	E1.2016.0456241	Centro Formativo e Professionale Aldo Moro	Lecco	Valmedrera	Fare Apprendistato	€ 25.000,00	65	–

## D.G. Welfare

**D.d.u.o. 17 novembre 2016 - n. 11778**

**Approvazione della graduatoria relativa al bando per l'individuazione di un soggetto terzo che utilizzi l'Evidence to Decision (ETD) Framework per lo svolgimento di un'istruttoria completa su determinati vaccini - D.g.r. n. X/4850 del 17 dicembre 2015, di cui al d.d.u.o. n. 5797 del 21 giugno 2016 e contestuale affidamento del progetto all'Università degli Studi di Milano**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. PREVENZIONE

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/1185/2013 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014» e la d.g.r. n. X/2989/2014 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015» che hanno rispettivamente avviato e confermato il percorso per l'utilizzo del modello EtD - Evidence to Decision framework per lo svolgimento da parte di un soggetto terzo di un'istruttoria completa su determinati vaccini, qualora non già disponibile;
- la d.g.r. n. X/3654 del 5 giugno 2015 «Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018» che nell'ambito del Programma P8: «Prevenzione, sorveglianza e controllo malattie infettive», obiettivo 8.3: «Mantenere o aumentare le coperture vaccinali», prevede una specifica azione riguardante l'aggiornamento delle linee di indirizzo per target di popolazione mediante l'applicazione del modello decisionale per l'introduzione di nuovi vaccini in Lombardia;

Vista la d.g.r. n. X/4580 del 17 dicembre 2015 «Criteri di valutazione e modalità operative per la realizzazione del bando per il finanziamento del progetto di ricerca «Strategie vaccinali in Lombardia ed utilizzo del Evidence to Decision (ETD) framework» che ha:

- approvato i criteri di valutazione, le modalità operative e il finanziamento per la realizzazione del progetto di cui trattasi anche al fine della sua pubblicazione
- destinato per la realizzazione del progetto di ricerca di cui trattasi la somma complessiva di euro 109.800,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 13.07.103.8836 del bilancio regionale dell'esercizio 2015, previo superamento delle limitazioni per gli equilibri di competenza previste dalla disciplina sul pareggio di bilancio delle regioni di cui all'art. 1 commi da 460 a 483 della l.190/2014;

Visto il d.d.u.o. n. 5797 del 21 giugno 2016 «Individuazione di un soggetto terzo che utilizzi Evidence to Decision (ETD) framework per lo svolgimento di un'istruttoria completa su determinati vaccini - D.g.r. n. X/4850 del 17 dicembre 2015» che ha approvato il bando per l'individuazione di un soggetto terzo per l'elaborazione di un'istruttoria utilizzando il Modello ETD sopraccitato per tre nuove vaccinazioni, su richiesta della direzione generale welfare, al fine di migliorare la programmazione in tema di vaccini e le conseguenti ricadute organizzative nel contesto lombardo;

Dato atto che il bando demanda la valutazione delle candidature per la realizzazione del progetto «Strategie vaccinali in Lombardia e utilizzo del Evidence to Decision (EtD) framework» ad una Commissione tecnica-scientifica istituita presso la Direzione Generale Welfare, composta da funzionari della Direzione stessa affiancati da professionisti esperti nelle tematiche oggetto del bando, con il compito di:

- predisporre la graduatoria, assegnando un punteggio complessivo sulla base dei seguenti indicatori:
- qualità scientifica ed esperienza del responsabile scientifico preferibilmente in campo vaccinale;
  - disponibilità di risorse umane ed organizzative necessarie allo svolgimento del progetto;
  - qualità scientifica e tecnica della proposta operativa;
- formulare la graduatoria disponendo in ordine decrescente i punteggi delle singole candidature, non ammettendo i progetti con un punteggio minimo inferiore ai 14 punti;
- esprimere per ciascun Progetto un giudizio sintetico complessivo;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del bando per la realizzazione del progetto «Strategie vaccinali in Lombardia e utilizzo del Evidence to Decision (EtD) framework» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 26 del 27 giugno 2016, serie editoriale ordinaria, e sul sito web della direzione

generale welfare, sono formalmente pervenute, le candidature della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (Protocollo Regione Lombardia n. 25472 del 27 luglio 2016 e n. 25360 del 27 luglio 2016) e dell'Università degli Studi di Milano (Protocollo Regione Lombardia n. 25292 del 26 luglio 2016), delle quali tutta la documentazione è agli atti presso l'uo prevenzione della dg welfare;

Visto il d.d.d.g. n. 8122 del 12 agosto 2016 «Istituzione della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle candidature e dei progetti per l'individuazione di un soggetto terzo che utilizzi l'Evidence to Decision (EtD) Framework per lo svolgimento di un'istruttoria completa su determinati vaccini - D.g.r. n. X/4850 del 17 dicembre 2015, di cui al d.d.u.o. n. 5797 del 21 giugno 2016», con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti del bando di cui trattasi;

Dato atto che entrambi i progetti sono stati inviati nei termini previsti e considerati conformi in merito alle richieste di documentazione per come previsto dal d.d.u.o. n. 5797 del 21 giugno 2016;

Visto il verbale della Commissione di valutazione, agli atti presso l'uo prevenzione della direzione generale welfare, dal quale si evince che è stata effettuata la valutazione delle candidature e dei progetti esecutivi;

Verificato che l'istruttoria è stata condotta in conformità al d.d.u.o. n. 5797 del 21 giugno 2016;

Ritenuto di approvare l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente la graduatoria dei progetti in ordine di punteggio ed i relativi giudizi sintetici complessivi;

Dato atto che, in base ai risultati della graduatoria di cui sopra (Allegato A), la realizzazione del progetto «Strategie vaccinali in Lombardia e utilizzo del Evidence to Decision (EtD) framework» è affidata all'Università degli Studi di Milano, Principal Investigator Pasquale Lorenzo Moja, candidato primo classificato;

Dato atto che la copertura finanziaria dei costi previsti per la realizzazione del progetto è assicurata dalle disponibilità esistenti sull'impegno 2015/7314 registrato al capitolo 8784, assunto al fine di dare attuazione al comma 2 lett a) dell'art. 20 del d.lgs. 118/2011;

Ritenuto pertanto necessario procedere a qualificare, nei confronti dell'Università degli Studi di Milano, quota parte delle somme riconducibili al richiamato impegno n. 2015/7314 per l'importo di euro 109.000,00;

Precisato che il pagamento degli importi spettanti sarà effettuato, con successive note di liquidazione, secondo le modalità e la tempistica previste dal bando;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il procedimento nei termini di legge per tempi tecnici legati al controllo dell'atto da parte dell'u.o. risorse economico finanziarie del sistema socio sanitario della direzione centrale programmazione finanza e controllo di gestione;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito [www.welfare.regione.lombardia.it](http://www.welfare.regione.lombardia.it)

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 - Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

### DECRETA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente la graduatoria dei Progetti in ordine di punteggio ed i relativi giudizi sintetici;

2. di affidare all'Università degli Studi di Milano, in esito alla graduatoria di cui al punto 1, la realizzazione del progetto «Strategie vaccinali in Lombardia e utilizzo del Evidence to Decision (EtD) framework», dando atto che la copertura finanziaria del

## Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

progetto, di euro 109.000,00, è assicurata dalle disponibilità esistenti al capitolo 8784, impegno n. 2015/7314;

3. di aggiornare pertanto le scritture contabili con riferimento all'impegno n. 2015/7314, attribuendo la quota di euro 109.000,00 all'Università degli Studi di Milano (C.B. 19990);

4. di mantenere impegnata, a favore del beneficiario 924139 - Regione Lombardia per gestione sanitaria accentrata, la restante quota di euro 289.982,00 di cui all'impegno n. 2015/7314;

5. di rinviare a successive note di liquidazione il pagamento degli importi spettanti all'Università degli Studi di Milano, che sarà effettuato secondo le modalità e la tempistica previste dal bando;

6. di allegare, quale parte integrante del provvedimento, la scheda relativa alle scritture contabili da effettuare da parte della Regione sulla contabilità economico patrimoniale della GSA (Allegato B) (*omissis*);

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito [www.welfare.regione.lombardia.it](http://www.welfare.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Gramegna

— • —



PROGETTI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE

<i>n. progressivo</i>	<i>Ente proponente</i>	<i>Giudizio sintetico</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
1	Università degli Studi di Milano	<p>L'ente proponente mette a disposizione del progetto risorse professionali ed organizzative adeguate.</p> <p>Piena rispondenza con quanto previsto dal bando. Utilizzo della metodologia GRADE allocata correttamente nel gruppo di lavoro del progetto che diventa elemento di terzietà nella parte di istruttoria del framework ovvero nella raccolta e nella sintesi delle evidenze scientifiche disponibili. La Commissione regionale è coinvolta nella fase finale del framework il cui utilizzo è identificato per supportare la decisione che presiede alle scelte di adozione o modificazione dell'offerta vaccinale.</p> <p>Il progetto prevede correttamente lo sviluppo di tre istruttorie indipendenti tra loro (includenti tutti i documenti di lavoro) per 3 vaccini attivate in maniera sequenziale, ovvero per rispondere a tre quesiti che verranno posti nell'ambito delle attività della Commissione.</p>	21,5
2	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia	<p>L'ente proponente mette a disposizione del progetto risorse professionali ed organizzative adeguate.</p> <p>Non piena rispondenza sul versante progettuale. Utilizzo della metodologia GRADE non allocata correttamente: si prevede l'utilizzo degli esperti della Commissione Vaccini per l'applicazione della metodologia GRADE, ciò comporta elementi di non sostenibilità in termini di tempo e profili professionali per i membri della Commissione stessa, nonché la venuta meno della terzietà nella raccolta e sintesi delle evidenze scientifiche. In quest'ottica viene erroneamente proposto alla Commissione Vaccini la partecipazione alla formazione, alla valutazione ed al consensus su GRADE nei vari steps dello sviluppo delle tre istruttorie.</p> <p>Il progetto prevede che gli esiti delle tre raccomandazioni per i tre vaccini siano resi disponibili solo alla conclusione del progetto, lasciando quindi la Commissione senza risultati utilizzabili per tutta la durata del progetto.</p>	17,0

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

## D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

D.d.u.o. 21 novembre 2016 - n. 11960

**Modalità attuative per la presentazione delle istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari - Attivazione prima fase**

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA AZIONI E MISURE  
PER L'AUTONOMIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

Premesso che la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, «*Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città*» promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, che individua i Comuni quali soggetti tenuti a definire e ad approvare i Piani Territoriali degli Orari e a provvedere ai relativi atti gestionali;

Visti gli artt. 4 e 5 della suddetta legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, che definiscono i criteri generali e le modalità per l'adozione dei Piani Territoriali degli Orari da parte dei Comuni;

Visto l'art. 6, comma 1 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 28, che prevede che la Giunta regionale conceda ai Comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione o all'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari di cui all'art. 24 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e all'art. 5 della stessa l.r. 28 ottobre 2004, n. 28;

Vista la d.g.r. n. 5806 del 18 giugno 2016 che approva come allegato 1), parte integrante e sostanziale, il documento «*Criteri e modalità in ordine alla presentazione delle istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia per l'attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari*», nel quale sono indicati le modalità di partecipazione al bando, gli ambiti prioritari di intervento e le modalità di valutazione e che demanda a successivi atti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'attivazione delle specifiche fasi del programma regionale;

Considerato che la succitata deliberazione, al fine di favorire la definizione di significative proposte progettuali, prevede quali modalità di attuazione del programma regionale tre fasi successive: una prima fase finalizzata alla selezione delle azioni progettuali di massima; una seconda fase finalizzata alla condivisione dei progetti presentati dai comuni ammessi e alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia e la terza fase relativa all'attuazione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione entro 12 mesi dalla sottoscrizione;

Ritenuto di dover dare avvio alla prima fase, finalizzata alla presentazione da parte dei comuni di azioni progettuali di massima e alla valutazione delle stesse al fine di definire una graduatoria delle azioni ammesse alla Fase 2;

Viste le modalità per la presentazione delle istanze di cui all'allegato A - «*Modalità di presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia (art. 6, l.r. n. 28/2004)*» nel quale sono indicate le modalità di presentazione e di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di erogazione dei contributi, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, e l'allegato B - «*Istanza di presentazione della scheda progettuale di massima - Fase1 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990) con la Regione Lombardia per la predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (art. 6 l.r. 28/2004)*», che contiene altresì la Scheda progettuale di massima - Fase1, allegati che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa ammontano a € 680.456,00 e che le stesse trovano copertura sul capitolo 12.05.104.6230 per € 140.456,00 e sul capitolo 12.07.104.8323 per € 540.000,00 sul bilancio 2016, e che potranno essere destinate al medesimo bando ulteriori risorse che risulteranno disponibili nell'esercizio finanziario in corso e negli anni successivi; le risorse saranno così suddivise:

- € 340.228,00 per progetti di tipologia A
- € 340.228,00 per progetti di tipologia B;

Nel caso che una delle due tipologie non esaurisse le risorse assegnate, le stesse saranno disponibili per la tipologia che presenti maggiori istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive integrazioni;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare l'allegato A - «*Modalità in ordine alla presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di collaborazione tra comuni e Regione Lombardia (art. 6, l.r. n. 28/2004)*», e l'Allegato B - «*Istanza di presentazione della scheda progettuale di massima - Fase1 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990) con la Regione Lombardia per la predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (art. 6 l.r. 28/2004)*», che contiene lo schema dell'istanza di partecipazione e la Scheda progettuale di massima - Fase1, allegati che costituiscono, entrambi, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa ammontano a € 680.456,00 euro e che le stesse trovano copertura sul capitolo 12.05.104.6230 per € 140.456,00 e sul capitolo 12.07.104.8323 per € 540.000,00 sul bilancio 2016, e che potranno essere destinate al medesimo bando ulteriori risorse che risulteranno disponibili nell'esercizio finanziario in corso e negli anni successivi; così suddivise:

- € 340.228,00 per progetti di tipologia A
- € 340.228,00 per progetti di tipologia B;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito on line di Regione Lombardia.

La dirigente  
Ilaria Marzi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Modalità di presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Comuni e Regione Lombardia (art. 6, l.r. n. 28/ 2004)****PREMESSA**

La Regione Lombardia con la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28, "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città", promuove l'armonizzazione degli orari sul territorio regionale al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

L'art. 6 della legge sopra citata prevede che la giunta regionale conceda ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e all'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (PTO).

Il presente invito è finalizzato alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni (ai sensi dell'art.15 della L.241/1990) per all'attuazione di azioni progettuali contenute nei Piani territoriali degli orari già in vigore e per all'attuazione di azioni progettuali volte ad adottare un Piano territoriale degli orari.

**1. Finalità**

Finalità del presente invito è:

La presentazione di istanze rientranti nelle seguenti tipologie:

**Progetti Tipologia A:** progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari;

**Progetti Tipologia B:** progetti finalizzati al rafforzamento e la stabilizzazione delle azioni e interventi previsti dai Piani territoriali degli orari in vigore.

**2. Ambiti prioritari di intervento**

1. Azioni finalizzate all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi (lett. b) che coinvolgano il sistema delle imprese, con particolare attenzione alle piccole imprese, per promuovere forme di flessibilità e modalità di lavoro e servizi innovativi anche in collaborazione con i soggetti che aderiscono alle Reti territoriali di conciliazione;
2. Azioni finalizzate a favorire la mobilità sostenibile verso il sistema dei servizi sanitari e sociosanitari, gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro;
3. Azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati (decentramento dei servizi comunali, sportelli polifunzionali ecc.), anche con la messa in rete di servizi del sistema allargato della Pubblica Amministrazione; azioni sperimentali finalizzate alla semplificazione delle procedure e dei processi di accesso ai servizi attraverso la messa in rete di servizi dei comuni, del sistema

sanitario, dell'Agenzia delle Entrate (solo per i comuni elencati nella d.g.r. n. X/5511 del 2/8/2016 Progetto ICARO); azioni sperimentali finalizzate a facilitare i rapporti tra i cittadini e i Tribunali della Lombardia nella trasmissione di documentazione.

### 3. Modalità di attuazione

Oggetto del presente provvedimento è l'attivazione della **Fase 1** finalizzata alla valutazione selettiva delle istanze presentate dai comuni per la Tipologia A e per la Tipologia B, che potranno accedere alla Fase 2 (punto 6 Allegato 1 DGR),

### 4. Soggetti che possono presentare l'istanza

Per **Tipologia A** possono presentare l'istanza:

- i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che sono tenuti a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 53/2000, per la predisposizione e l'adozione del Piano Territoriale degli Orari;
- i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola o associata che intendono definire ed adottare un Piano territoriale degli orari.

Per **Tipologia B** possono presentare l'istanza:

- i comuni che in forma singola o associata hanno un Piano territoriale degli orari in vigore ai sensi dell'art. 24 della legge n. 53/2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 28/2004, per il rafforzamento e la stabilizzazione delle azioni previste;

### 5. Modalità di presentazione

I Comuni inviano alla Regione Lombardia l'allegato 1 comprensivo della scheda progettuale di massima.

L'istanza e la documentazione allegata prevista dovranno essere trasmesse alla Regione Lombardia esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: [redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it), previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Comune **entro e non oltre il 19 dicembre 2016**.

### 6. Modalità di valutazione

A seguito della presentazione delle istanze da parte dei Comuni, la Regione procederà all'accertamento del possesso dei requisiti formali e procederà ad una valutazione selettiva finalizzata a individuare le migliori azioni progettuali di massima che accederanno alla Fase 2 e al contributo regionale. Per la valutazione tecnica delle istanze verrà nominato un apposito comitato interdirezionale.

A seguito della valutazione, la Regione Lombardia adotterà con apposito decreto la graduatoria con l'elenco dei Comuni ammessi alla Fase 2 e delle risorse concesse.

### 7. Comuni in obbligo di legge

Le istanze presentate dai comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che devono definire un PTO ai sensi dell'art. 23, comma 1, l. n.53/2000, non saranno sottoposti a valutazione nella Fase 1.

8. Criteri di valutazione

I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica delle azioni progettuali di massima sono i seguenti:

Tipologia A: progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano territoriale degli orari;

A) Criteri di valutazione tecnica - Contenuti dell'ipotesi progettuale		
A1. Numero degli abitanti coinvolti <ul style="list-style-type: none"><li>Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola</li><li>Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma associata</li></ul>	punti 10 punti 20	...
A2. Numero delle azioni pilota presentate <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a 2 azioni</li><li>Oltre 3 azioni</li></ul>	punti 15 punti 25	...
A3. Presenza di accordi tra enti locali per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza	punti 10	
A4. Presenza ai sensi dell'art.6 lett. c), l.r. n.28/2004 di interventi attuativi di accordi con soggetti pubblici e privati per la sperimentazione di azioni pilota propedeutiche alla predisposizione del PTO (art.25, comma 2, l. n.53/2000)	punti 10	
A5. Qualità e coerenza delle azioni pilota presentate e del partenariato previsto in relazione alle caratteristiche del territorio e alle criticità individuate	punti (max. 20)	...
A6. Coerenza tra le azioni pilota presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. 12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. n.328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio)	punti 15	...
(minimo ammissibile 50 punti)		punti (max. 100)
		...

Tipologia B: Progetti finalizzati rafforzamento e stabilizzazione del Piano Territoriale degli orari

B) Criteri di valutazione tecnica - Contenuti dell'ipotesi progettuale		
A1. Numero degli abitanti coinvolti <ul style="list-style-type: none"><li>Progetti presentati da comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti in forma singola</li><li>Progetti presentati da comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in forma singola o associata</li></ul>	punti 10 punti 20	...
A2. Numero delle azioni progettuali inserite nel PTO <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a 2 azioni</li></ul>	punti 15 punti 25	...

• Oltre 3 azioni		
A3. Presenza di Accordi tra enti locali per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza	punti 10	
A4. Presenza ai sensi dell'art. 6 lett. c), l.r. n.28/2004 di interventi attuativi di accordi con soggetti pubblici e privati per l'attuazione di specifiche azioni del PTO (art.25, comma 2, l. 53/2000)	punti 10	
A5. Qualità e coerenza delle azioni pilota presentate e del partenariato previsto in relazione alle caratteristiche del territorio e alle criticità individuate	punti (max. 20)	...
A6. Coerenza tra le azioni progettuali presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. n.12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. n.328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio)	punti 15	...
<b>(minimo ammissibile 50 punti)</b>		<b>punti (max. 100)</b>

Sono considerate ammissibili al contributo regionale le domande che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a **50/100 punti**.

## 9. Casi di esclusione delle domande

Non sono considerate ammissibili le istanze:

- presentate con modalità differenti da quelle previste al punto 4;
- presentate oltre i termini indicati al punto 5;
- che prevedono attività non riconducibili alle finalità di cui al punto 1.

Per la Tipologia B:

- presentati da comuni privi di un Piano Territoriale degli Orari approvato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in vigore.

## 10. Risorse economiche

Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2016 per l'attivazione, il rafforzamento e stabilizzazione delle politiche dei tempi e degli orari delle città, ammontano complessivamente a € 680.456,00 provenienti dal Fondo nazionale Politiche sociali, così suddivise:

- € 340.228,00 per progetti di tipologia A
- € 340.228,00 per progetti di tipologia B;

Il contributo regionale non potrà superare

per le istanze rientranti nella **Tipologia A** fino a un massimo di:

- € 25.000 per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che presentano istanza in forma singola;
- € 40.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che presentano istanza in forma associata;
- € 30.000 per i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che presentano istanza in forma singola;

per le istanze rientranti nella **Tipologia B**, fino a un massimo di:

- € 25.000,00 per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti che presentano domanda in forma singola o associata;
- € 30.000,00 per i comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti che presentano domanda in forma singola.

## 11. Modalità di erogazione dei contributi

Per la realizzazione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune, un contributo che viene erogato in 3 fasi successive:

### Prima quota:

- il 10% delle risorse concesse verrà trasferito a seguito della presentazione della istanza e della pubblicazione della graduatoria dei comuni ammessi alla Fase2 e delle risorse concesse;

### Seconda quota:

- il 60% delle risorse concesse verrà trasferito a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (Fase2);

### Saldo:

- la restante quota delle risorse (30%) verrà trasferita a seguito della rendicontazione finale delle spese progettuali, come quota di saldo.

## 12. Spese ammissibili

Fase 1:

Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi relativi a spese generali o di personale dipendente di enti pubblici.

Le risorse previste, quale prima quota, pari al 10% del contributo concedibile potranno sostenere le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi delle attività delle azioni progettuali di massima presentate:

- spese per analisi e indagini finalizzate alla rilevazione dell'uso del tempo e all'individuazione di bisogni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini che risiedono, anche temporaneamente, nelle aree interessate dal progetto;
- spese per la formazione del personale comunale e dei partner pubblici e privati coinvolto nella gestione diretta delle azioni del progetto, o comunque coinvolto nell'attuazione degli interventi previsti;
- spese per azioni di informazione e comunicazione connessi all'attuazione del progetto

**Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria approvata a conclusione della Fase 1 e fino alla conclusione del progetto, e comunque entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.**

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'I.V.A. e gli oneri sociali.



### 13. Rendicontazione delle spese sostenute

Le risorse concesse quale prima quota dovranno essere sostenute entro e non oltre il termine indicato per la presentazione del Progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione Fase 2.

Le modalità di rendicontazione saranno definite con il provvedimento di attivazione della Fase 2.

### 14. Tempistica

#### Fase 1

- ✓ **Entro 19 dicembre** i comuni dovranno inviare alla Regione Lombardia i seguenti documenti:
  - "Istanza di partecipazione e scheda progettuale di massima - Fase 1" (allegato B) debitamente compilata in ogni sua parte
  - Atto di impegno del Sindaco/dei Sindaci con il quale il Comune/i Comuni si candida/no a presentare l'istanza di partecipazione e approva/no la proposta progettuale.
- ✓ **Entro dicembre 2016:** Regione Lombardia, con apposito atto, provvederà ad approvare l'elenco dei Comuni ammessi alla Fase 2 e delle risorse assegnate, e a liquidare la prima quota pari, al 10%, del contributo concesso.

#### Fase 2

- ✓ **Entro gennaio 2017** Regione Lombardia attiva la Fase 2 rivolta esclusivamente ammessi finalizzata alla condivisione con i comuni il progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione.
- ✓ **Entro maggio 2017** i Comuni trasmettono alla Regione Lombardia il progetto per la condivisione e la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione.
- ✓ **Entro giugno 2017** la Regione Lombardia e i comuni sottoscrivono gli accordi di collaborazione.
- ✓ **Entro Luglio 2017** la Regione Lombardia eroga la seconda quota, pari al 60% del contributo concesso.

#### Fase 3

- ✓ **Entro 12 mesi** dalla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione il comune realizza il Progetto e le azioni finanziate. Trasmette entro 60 giorni successivi la relazione finale e della rendicontazione ai fini dell'erogazione del saldo secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia.

### 15. INFORMAZIONI

Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 6593 - 4886 o inviare un messaggio di posta elettronica a:

[politichedeitempi@regione.lombardia.it](mailto:politichedeitempi@regione.lombardia.it).

(su carta intestata del Comune)

del

Alla Regione Lombardia  
D.G. Reddito di autonomia e Inclusione Sociale  
Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e  
l'Inclusione sociale  
P.za Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO

[redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO:** Istanza di presentazione della scheda progettuale di massima - Fase1 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) con la Regione Lombardia per la predisposizione e attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (art. 6 l.r. 28/2004)

Il Comune di .....

Il Comune di ....., in qualità di capofila dei sottoelencati comuni:  
(in caso di associazione di comuni)

#### CHIEDE

di partecipare all'Invito indetto dalla d.g.r. n. 5806 del 18/11/2016, finalizzato a sottoscrivere con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990) per la seguente tipologia:  
(selezionare una sola tipologia)

#### **Tipologia A: progetti finalizzati alla predisposizione del Piano Territoriale degli Orari;**

[ ] - comuni con popolazione uguale o superiore a 30.000 abitanti che sono tenuti a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 53/2000, che intendono definire e adottare del Piano Territoriale degli Orari;

[ ] - comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, in forma singola o associata, che intendono definire e adottare un Piano Territoriale degli Orari;

#### **Tipologia B: progetti finalizzati al rafforzamento e alla stabilizzazione del Piano Territoriale degli Orari in vigore;**

[ ] - comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti, che in forma singola o associata hanno un Piano Territoriale degli orari in vigore ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge n. 53/2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 28/2004, che intendono rafforzare e stabilizzare azioni in esso previste;

[ ] - comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, che in forma singola o associata hanno un Piano Territoriale degli Orari in vigore ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge n. 53/2000 e dell'art. 5 della l.r. n.28/2004, che intendono rafforzare e stabilizzare azioni in esso previste;

#### **A tal fine dichiara**

[ ] di avere approvato un Piano territoriale degli orari in data \_\_/\_\_/\_\_ e che lo stesso è tuttora vigente.

[ ] di non avere approvato un Piano territoriale degli orari e che lo stesso sarà approvato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (Fase 2) con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale;

di richiedere un contributo di € .....

Alla presente allega la Scheda progettuale di massima - Fase 1 (all. B/1) e l'atto di impegno del Sindaco/dei Sindaci con il quale il Comune/i Comuni si candida/no a presentare l'istanza di partecipazione e approva/no la proposta progettuale.

Data:

Il/la legale rappresentante del Comune  
(NOME, COGNOME,  
carica)

.....

All. B/1 all'istanza

Scheda progettuale di massima - Fase1

Comune di: .....

Titolo progetto: .....

REFERENTE POLITICO

Nome ..... Cognome .....

Carica (nome esteso della delega).....

Telefono .....

Email .....

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Nome ..... Cognome .....

Ruolo/Ufficio .....

Telefono .....

Email .....

REFERENTE OPERATIVA/O DEL PROGETTO

Nome ..... Cognome .....

Ruolo/Ufficio .....

Telefono .....

Email .....

**Per la Tipologia A - Progetti finalizzati alla predisposizione del Piano Territoriale degli orari****Ambiti di intervento:**

Indicare gli ambiti di intervento nelle quali si collocano le azioni proposte

- [ ] - Azioni finalizzate all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro,
- [ ] - Azioni finalizzate a favorire la mobilità sostenibile
- [ ] - Azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati

1. Descrivere in maniera sintetica il territorio interessato alle azioni progettuali (popolazione, destinatari, criticità presenti che si intendono affrontare in una logica temporale).

.....

.....

.....

2. Elencare una o più azioni pilota che si intendono sperimentare al fine di acquisire elementi indispensabili di conoscenza ed esperienza per la definizione del Piano Territoriale degli orari. *Criterio di valutazione A2*

.....

.....

.....

3. Coerentemente con le azioni pilota elencate, indicare la presenza di **accordi tra enti locali** per l'attuazione di specifici piani che coinvolgano vasti bacini di utenza. *Criterio di valutazione A3*

.....

.....

.....

4. Coerentemente con le azioni elencate, indicare la presenza di accordi **con soggetti pubblici e privati** per la sperimentazione di azioni pilota propedeutiche alla predisposizione del Piano territoriale degli orari. *Criterio di valutazione A4*

.....

.....

.....

5. Descrivere sinteticamente le azioni pilota elencate al punto 2. Le azioni pilota devono essere coerenti con la descrizione del territorio e delle criticità individuate al punto 1 e con i soggetti pubblici e privati che si intendono coinvolgere in qualità di partner, di cui ai punti 3 e 4. *Criterio di valutazione A5*

.....

.....

.....

6. Indicare la coerenza tra le azioni pilota presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. 12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. 328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio, Piano della Mobilità). *Criterio di valutazione A6*

.....

.....

.....

**7. Budget dell'ipotesi progettuale**

Indicare come si intende utilizzare il 10% delle risorse concesse, quale prima quota, finalizzato alla costruzione/predisposizione del Progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione previsto nella fase successiva (Fase 2);

voci di spesa	contributo regionale richiesto
spese per analisi e indagini finalizzate alla rilevazione dell'uso del tempo e all'individuazione di bisogni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini;	€ 0,00
spese per la formazione del personale comunale e dei partner pubblici e privati	€ 0,00
spese per azioni di informazione e comunicazione connessi all'attuazione del progetto	€ 0,00
Totale	€ 0,00

Luogo e data .....

Il/la legale rappresentante del Comune  
(NOME, COGNOME,  
carica)

.....



**Per la Tipologia B** - Progetti finalizzati al rafforzamento e alla stabilizzazione del Piano Territoriale degli Orari in vigore**Ambiti di intervento:**

Indicare gli ambiti di intervento nelle quali si collocano le azioni proposte

- [ ] - **Azioni finalizzate all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro**
- [ ] - **Azioni finalizzate a favorire la mobilità sostenibile**
- [ ] - **Azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e privati**

**1.** Descrivere in maniera sintetica le criticità che si intendono affrontare attraverso le azioni progettuali.

.....

.....

.....

**2.** In relazione alle criticità descritte, elencare una o più azioni progettuali coerenti con le linee strategiche inserite nel PTO, che si intendono rafforzare o stabilizzare. *Criterio di valutazione A2*

.....

.....

.....

**3.** Coerentemente con le azioni elencate, indicare la presenza di **accordi tra enti locali** per l'attuazione di specifici piani che coinvolgono vasti bacini di utenza. *Criterio di valutazione A3*

.....

.....

.....

**4.** Coerentemente con le azioni elencate, indicare se si tratta di interventi attuativi di un **accordo con soggetti pubblici e privati** per l'attuazione di specifiche azioni già previste dal Piano territoriale degli orari. *Criterio di valutazione A4*

.....

.....

.....

**5.** Descrivere sinteticamente le azioni progettuali elencate. Le azioni devono essere coerenti con le criticità individuate e con i soggetti pubblici e privati, che si intendono coinvolgere in qualità di partner. *Criterio di valutazione A5*

.....

.....

.....

**6.** Indicare la coerenza tra le azioni progettuali presentate e gli strumenti generali e settoriali di programmazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. 12/2005, Piano Urbano del Traffico, Piani di zona ex art. 19 l. 328/2000, Piani territoriali per la conciliazione, Piani del commercio, Piano della Mobilità). *Criterio di valutazione A6*

.....

.....

.....

**7. Budget dell'ipotesi progettuale**

Indicare come si intende utilizzare il 10% delle risorse concesse, quale prima quota, finalizzato alla costruzione/predisposizione del Progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione previsto nella fase successiva (Fase 2);

voci di spesa	contributo regionale richiesto
spese per analisi e indagini finalizzate alla rilevazione dell'uso del tempo e all'individuazione di bisogni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini;	€ 0,00
spese per la formazione del personale comunale e dei partner pubblici e privati	€ 0,00
spese per azioni di informazione e comunicazione connessi all'attuazione del progetto	€ 0,00
Totale	€ 0,00

Luogo e data .....

Il/la legale rappresentante del Comune  
(NOME, COGNOME,  
carica)

.....

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

## D.G. Università, ricerca e open innovation

**D.d.s. 18 novembre 2016 - n. 11901**

**POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3. CALL per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla dgr n. 5245 del 31 maggio 2016 così come precisate con dgr n. 5371 del 5 luglio 2016: accogliimento richiesta del capofila del partenariato gff italia srl di riapertura temporanea della piattaforma siage per completare la presentazione della domanda (ID n. 240497) a valere sulla CALL**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, avente ad oggetto «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GU n.99 del 30-4-1998) e in particolare l'art. 5/II (che stabilisce che nel procedimento a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili sia effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati) e all'art.5/V (che prevede in particolare che le 1 attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate gli art. 25, 28 e 29);
- la decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, attuativi dei Fondi SIE;
- la decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;
- la d.g.r.n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r.n. n. X/4664/2015 di «Semplificazione in materia di

costi POR FESR 2014- 2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» da utilizzare dai soggetti beneficiari in fase di rendicontazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r.n. X/2448/2014, con cui la Giunta regionale, ha approvato la strategia «InnovaLombardia» che, al fine di rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in Regione Lombardia, prevede lo sviluppo di linee di finanziamento con tempistiche di attivazione progressive, e di iniziative a supporto delle imprese volte a potenziare l'ecosistema dell'innovazione, da attuare principalmente nell'ambito dei fondi SIE 2014- 2020 ed in stretto raccordo con la «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia (S3)»;
- la d.g.r.n. X/4664/2015, avente ad oggetto «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016 «POR FESR 2014-2020 asse I - azione I.1.b.1.3. - approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione»;
- la d.g.r.n. 5371 del 5 luglio 2016 « Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r.n. 5245/2016 «POR FESR 2014-2020 Asse I - azione I.1.B.1.3. «Approvazione della Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione»;
- il decreto n. 6309 del 4 luglio 2016 con cui è stata nominata in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, la Dott.ssa Rosangela Morana, Dirigente della U.O. Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università;
- il decreto n. 9072 del 19 settembre 2016 «POR FESR 2014-2020. Adozione della proposta del sistema di gestione e controllo (Sl.GE.CO.)», che approva la proposta di Sl.GE.CO. costituita dagli allegati da 1 a 13 parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, che stabilisce che le «Linee Guida di attuazione e/o rendicontazione per i beneficiari» siano predisposte dal Responsabile di Asse in collaborazione con il referente di Asse presso l'Autorità di Gestione POR FESR 2014;
- il decreto del Responsabile di Asse 1 n. 10264 del 18 ottobre 2016, con il quale sono state approvate le linee guida che definiscano i criteri generali e specifici di rendicontazione delle spese collegate all'attuazione dei progetti ammessi a contributo sulla suddetta Call relativa agli Accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione;

Atteso che:

- il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», l'obiettivo specifico I.b.1 «Incremento dell'attività di innovazione delle imprese», che prevede l'azione I.1.b.1.3 (I.1.4 dell'AP) - «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi»;
- la Giunta regionale, al fine di soddisfare le precondizioni in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020, ha approvato:
- la d.g.r.n. X/1051/2013 «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia» (S3), (successivamente aggiornata con d.g.r.n. 2146/2014 e d.g.r.n. 3486/2015), con cui sono state individuate per la Lombardia 7 aree di specializzazione prioritarie e l'area di specializzazione trasversale «Smart cities and communities» così come dettagliata nella d.g.r.n.3336/2015, quali priorità concrete e perseguibili, legate ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e sfidanti, intorno alle quali concentrare le risorse disponibili allo scopo di rispondere ai bisogni delle imprese e della società nel suo complesso;
- la d.g.r.n. X/2472/2014 «Presenza d'atto della Comunicazione avente oggetto: «Programmi di lavoro Ricerca e Innovazione» delle aree di specializzazione declinate nella strategia di specializzazione intelligente - S3 di Regione Lombardia» una prima attuazione alla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente approvata con d.g.r.n. 1051 del 5

dicembre 2013;

Dato atto che:

- con d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016 «POR FESR 2014-2020 asse I - azione I.1b.1.3. è stata approvata la call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione», con una dotazione finanziaria pari a 40.000.000,00 di euro, per la quota di contributi a fondo perduto da erogare a imprese e organismi di ricerca;
- sono state trasmesse a inizio giugno 2016 con numero SA.45760, alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica Sani2, le informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto, esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato;

Atteso che il succitato bando prevede una procedura valutativa a graduatoria per la valutazione delle domande e la presentazione delle stesse esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it) a partire dal giorno 15 giugno 2016 ed entro le ore 12.00 del 29 settembre 2016;

Preso atto che alle ore 12.00 del 29 settembre 2016 risultano essere state presentate sulla suddetta call complessivamente 90 domande;

Viste:

- la segnalazione dell'impresa GFT Italia Srl trasmessa il 28 settembre 2016 alle ore 21:19, a mezzo posta elettronica certificata, dal capofila del potenziale partneriato proponente, in atti regionali Prot. R1.2016.0012763 del 29 settembre 2016, che segnala anomalie informatiche relativamente alla pratica ID 240497 che è risultata bloccata dal 28 settembre 2016 alle ore 20 alla mattina del 29 settembre 2016 alle ore 11:19 - fatto attestato sia da segnalazione pervenuta dall'impresa GFT Italia Srl che dal Call Center di Lombardia Informatica, blocco che ha nello specifico impedito la possibilità di proseguimento dal modulo 4, alla generazione della domanda di adesione, il pagamento del bollo e il perfezionamento della domanda a valere sulla suddetta call;
- la nota, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dal capofila del partneriato GFT Italia Srl, in atti regionali Prot. R1.2016.0012906 del 30 settembre 2016, inviata il 29 settembre 2016 alle ore 12:51, di richiesta di riapertura - in deroga alla scadenza delle ore 12.00 del 29 settembre 2016, motivata dai ritardi di Lombardia Informatica, gestore della Piattaforma SiAge, nell'assistenza alla compilazione online - della pratica ID n. ID 240497 per completare la presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- la nota con cui Lispa comunica al Dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, in risposta alle sue richieste, con mail del 10 ottobre 2016 alle ore 18:49, gli esiti delle verifiche da cui emerge:
- che è stato rilevato il ricevimento il 28 settembre 2016 della segnalazione di problemi tecnici da parte del Call Center di Lombardia Informatica (codice segnalazione: 2-1044098450), che la suddetta impresa GFT Italia Srl ha compilato tutta la sezione 4 dei documenti ad eccezione della domanda di contributo che non è stata firmata digitalmente e che per il perfezionamento della domanda risulta mancare solo il pagamento del bollo e la protocollazione;
- che il tempo stimato da Lispa per effettuare le succitate operazioni mancanti potevano essere concluse indicativamente tra i 10 e i 15 minuti;

Vista l'ulteriore nota trasmessa al Responsabile del Procedimento via mail l'11 ottobre 2016 alle ore 16:10 dall'impresa GFT Italia Srl con la quale la suddetta impresa, capofila del raggruppamento proponente, ha trasmesso un file pdf contenente l'analisi dettagliata dei contatti intercorsi con il Call Center di Lispa e in particolare sulla base della richiesta di assistenza del 28 settembre 2016 (con codice: 2-1044098450) evidenzia la situazione dei documenti previsti per la partecipazione alla call specificando i documenti caricati su portale SiAge; i documenti inviati tramite PEC poco qualche minuto la scadenza dei termini ed i documenti non ancora caricati ma non sostanziali in quanto desumibili dagli altri file caricati;

Richiamata:

- la risposta via mail di Lispa del 10 ottobre 2016 alle ore 18:49 e gli incontri tenuti presso gli uffici regionali tra il

17 ottobre 2016 e 21 ottobre 2016 durante i quali il personale di Lispa, dopo ulteriore verifica attivata dal Responsabile del Procedimento a seguito della surrichiamata nuova segnalazione dell'impresa GFT Italia Srl, ha confermato la ricostruzione presentata dalla impresa stessa, confermando, dopo aver verificato tutte le altre domande ferme allo step 4 di 5 e incrociandole con i ticket aperti all'assistenza che tutte le altre domande presenti in bozza su siage (in particolare quella con ID 239889 in cui la problematica è stata segnalata al call center solo alle 11:59 del giorno della scadenza per la presentazione delle domande) non sono in uno stato così avanzato di perfezionamento, né presentano anomalie informatiche imputabili alla piattaforma informatica o al ritardo nell'assistenza di secondo livello;

- la nota pervenuta via pec dal Responsabile Area Service Management DG Università, Ricerca e Open Innovation di Lispa, agli atti regionali prot. R1.2016.0014410 del 15 novembre 2016, in cui sono riportati i 5 ticket relativi sulla pratica ID 240497 e le relative date di apertura e chiusura e in particolare si fa riferimento al 5 ticket (n. 2-1044098450) aperto il 29 settembre 2016 alle ore 8:27:29 e chiuso il 29 settembre 2016 alle ore 11:19:55, in cui si attese che la pratica ID 240497 è risultata bloccata dal 28 settembre 2016 alle ore 20 alle ore 29 settembre 2016 alle ore 11:19:55, che tale blocco ha impedito al proponente il proseguimento dal modulo 4 alla generazione della domanda di adesione, pagamento del bollo e perfezionamento della stessa entro le ore 12 del 29 settembre 2016 e che il Call Center di Lispa alle ore 11:19 del 29 settembre 2016 ha contattato telefonicamente l'utente senza riuscire a mettersi in contatto con il soggetto proponente;

Richiamati:

- l'articolo 97 della Costituzione, e in particolare i principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,
- il principio del favor participationis e di leale cooperazione fra privato e PA;
- il d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 «Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. vo 30 marzo 2001, n. 165»;
- la d.g.r. n. 1290 del 30 gennaio 2014 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e di adozione quale strumento essenziale del Piano, anche per la trasparenza e l'integrità, anche del Codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Lombardia, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12 dicembre 2013 (in particolare l'art. 10 relativamente all'imparzialità dell'attività amministrativa svolta e alla diffusione di una cultura amministrativa che realizzi il principio dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'interesse generale della collettività);

Vista la nota del via mail l'11 ottobre 2016 alle ore 16:10 (e la successiva pec del 15 novembre 2016 relativa alla pratica ID 240497), con cui Lispa in risposta ad una specifica richiesta ha trasmesso l'elenco dei ticket e il relativo contenuto delle richieste di assistenza «ticket» aperti ed evasi sulla suddetta call nella giornata del 28 settembre 2016 e 29 settembre 2016, compresa quella della mattinata del 29 settembre 2016 dell'impresa GFT Italia Srl, capofila del progetto ID n. 240497;

Verificato che esistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta dell'impresa GFT s.r.l., avendo accertato:

- l'apertura in tempo utile di segnalazioni e ticket relativamente alla pratica ID 240497, che si trovava in avanzata fase di compilazione ma che è risultata bloccata per anomalie informatiche;
- trasmesso l'impresa GFT s.r.l. via pec la documentazione obbligatoria prevista per la partecipazione alla suddetta call nella mattinata della scadenza per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell'impresa GFT Italia Srl per consentire di completare la presentazione della domanda di contributo a valere sulla suddetta call (sottoscrizione in forma digitale della domanda di adesione, pagamento del bollo e protocollazione della domanda, dato atto che tutti i documenti obbligatori sono stati allegati alla pec agli atti regionali Prot. R1.2016.0012906 del 30 settembre 2016 trasmessa il 29 settembre 2016 alle ore 12:51;

## Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla d.g.r. 4235/2015, dalla d.g.r. n. 5227/2016, dalla d.g.r. 5438/2016 e dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation;
- la d.g.r. X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 agosto 2016, con la nomina del dr. Ermanno Boccalari come dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

## DECRETA

1. di accogliere, per i motivi riportati in premessa, la richiesta dell'impresa GFT Italia Srl (in qualità del capofila del partenariato proponente della domanda ID 240497), disponendo la riapertura temporanea della piattaforma SiAge, concordando con Lispa e il soggetto proponente la modalità, per permettere di completare la presentazione della domanda di contributo ID n. 240497 (sottoscrizione in forma digitale della domanda di adesione, pagamento del bollo e protocollazione della domanda, dato atto che tutti i documenti obbligatori sono stati allegati alla pec agli atti regionali Prot. R1.2016.0012906 del 30 settembre 2016 trasmessa il 29 settembre 2016 alle ore 12:51) a valere sulla call approvata con d.g.r. n. 5245/2016, così come precisata con d.g.r. n. 5371/2016;

2. di dare atto che l'accoglimento della richiesta per la pratica ID n. 240497, non è pregiudizievole per gli altri soggetti proponenti dato atto che tutti i documenti relativi alla domanda sono quelli allegati alla pec indicata al punto 1 e la valutazione delle domande è effettuata con procedura a graduatoria (di cui al decreto legislativo 123/1998, art. 5 comma 2) sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati sulla base di un'istruttoria formale e tecnica delle domande presentate in modo comparato, quest'ultima istruttoria volta ad accertare il merito tecnico dei progetti presentati, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità (esplicitamente affermato nell'art. 97 della Costituzione italiana), terzietà di giudizio e parità di trattamento;

3. di dare atto che l'iter istruttorio manterrà le tempistiche previste dalla call e decorrenti dal termine per la presentazione delle domande fissato alle ore 12.00 del 29 settembre 2016;

4. di confermare che le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione) e art. 12 (controllo) nonché nei limiti e intensità imposti dall'articolo 25, 28 e 29 del regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sui siti istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation (<http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it>) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<http://www.ue.regione.lombardia.it>).

Il dirigente  
Ermanno Boccalari